

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

528^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 GENNAIO 1999

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente SALVATO
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-40

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 41-42

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 43-77

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<i>SALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo)</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		<i>NOVI (Forza Italia)</i>	<i>32</i>
CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag. 1</i>	<i>GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania in-</i>	<i>dip.) 32</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-		<i>PIERONI (Verdi-L'Ulivo)</i>	<i>33</i>
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	<i>1</i>		
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI .		DISEGNI DI LEGGE	
Per lo svolgimento:		Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667:	
<i>PRESIDENTE</i>	<i>2</i>	<i>BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo)</i>	<i>33</i>
<i>PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania</i>	<i>2</i>		
<i>indip.)</i>	<i>2</i>	SULL'ORDINE DEI LAVORI	
SULL'ORDINE DEI LAVORI		<i>PRESIDENTE</i>	<i>36</i>
<i>PRESIDENTE</i>	<i>2, 3</i>	DISEGNI DI LEGGE	
<i>LARIZZA (Dem. Sin.-L'Ulivo)</i>	<i>2</i>	Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667:	
		<i>PERA (Forza Italia)</i>	<i>36</i>
DISEGNI DI LEGGE		SUI LAVORI DEL SENATO	
Discussione:		<i>PRESIDENTE</i>	<i>38</i>
<i>(3722) Deputati BERTUCCI ed altri;</i>		DISEGNI DI LEGGE	
<i>VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri;</i>		Seguito della discussione:	
<i>PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA</i>		<i>(3369) Norme in materia di attività produttive:</i>	
<i>Nuccio; CARRARA Nuccio. - Modifica</i>		<i>PRESIDENTE</i>	<i>39</i>
<i>all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995,</i>		<i>Votazione nominale con scrutinio simultaneo</i>	<i>39</i>
<i>n. 43, in materia di durata in carica dei</i>			
<i>consigli regionali (Approvato dalla Camera</i>		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999	40
<i>dei deputati)</i>			
<i>(3667) SCHIFANI ed altri. - Modifica</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
<i>dell'articolo 8 della legge 23 febbraio</i>		DISEGNO DI LEGGE N. 3369:	
<i>1995, n. 43, in materia di stabilità delle</i>		<i>Articolo 1 ed emendamento</i>	<i>41, 42</i>
<i>giunte regionali e di durata dei consigli</i>			
<i>regionali (Relazione orale):</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
<i>VILLONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . .</i>	<i>4</i>	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	
<i>SCHIFANI (Forza Italia)</i>	<i>9</i>	<i>Trasmissione di documenti</i>	<i>43</i>
<i>DENTAMARO (CCD)</i>	<i>12, 15</i>		
<i>MUNDI (Rin.Ital. e Ind.)</i>	<i>15</i>		
<i>PARDINI (Dem. Sin.-L'Ulivo)</i>	<i>16</i>		
<i>MARCHETTI (Com.)</i>	<i>19</i>		
<i>JACCHIA (UDR)</i>	<i>21</i>		
<i>* PASTORE (Forza Italia)</i>	<i>22</i>		
<i>LISI (AN)</i>	<i>25</i>		
<i>ANDREOTTI (PPI)</i>	<i>29</i>		
SULL'ORDINE DEI LAVORI			
<i>PRESIDENTE</i>	<i>30, 31, 32 e passim</i>		
<i>LA LOGGIA (Forza Italia)</i>	<i>30, 32</i>		
<i>BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo)</i>	<i>31, 33</i>		

REGOLAMENTO DEL SENATO

Presentazione di proposte Pag. 43

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 43

Annunzio di presentazione 43

Assegnazione 44

Nuova assegnazione 45

Richieste di parere 45

Presentazione del testo degli articoli 45

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 46

GOVERNO

Trasmissione di documenti Pag. 46

CORTE DI CASSAZIONETrasmissione di provvedimenti di correzio-
ne di ordinanze 47**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio 39

Interpellanze 49

Interrogazioni 53

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 77

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 21 gennaio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 37 senatori in congedo e 13 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PERUZZOTTI (LNPI). I fatti avvenuti sabato scorso in Albania hanno indotto numerose forze politiche alla presentazione di interpellanze e interrogazioni che richiedono una risposta sollecita da parte del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete presso il Governo di tale richiesta.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

Sull'ordine dei lavori

LARIZZA (DS). Esprime stupore e contrarietà per la decisione della Conferenza dei Capigruppo di posticipare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3369, sulla base di una valutazione politica non condivisibile. Chiede pertanto che tale disegno di legge venga esaminato prima di quelli sulla durata in carica dei consigli regionali.

PRESIDENTE. Ricorda che l'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Ad ogni modo, valutato l'andamento dell'esame dei disegni di legge nn. 3722 e 3667, si riserva di convocare nuovamente i presidenti dei Gruppi parlamentari.

Discussione dei disegni di legge:

(3722) Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio; CARRARA Nuccio. – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

(3667) SCHIFANI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali. (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Villone a svolgere la relazione orale.

VILLONE, *relatore*. Il testo pervenuto dalla Camera è stato oggetto di un confronto serrato della Commissione Affari costituzionali del Senato a causa dei dubbi sulla costituzionalità di norme che incidono sulla forma di governo delle regioni, che la Costituzione stabilisce essere parlamentare, e che rendevano incerta la durata delle legislature. Il testo proposto dalla Commissione riconduce l'intera normativa ad una più chiara e precisa attuazione della fattispecie dello scioglimento dei consigli regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione e mai concretamente attuata, intendendo il termine previsto dal comma 1 come il periodo di massima durata di una crisi del rapporto fiduciario fra Consiglio e Giunta.

Le critiche dell'opposizione non hanno tenuto conto del fatto che il testo della Camera avrebbe blindato proprio le situazioni politiche che hanno indotto alla modifica della legislazione in materia e che i dubbi di costituzionalità avrebbero determinato un conflittualità tale da superare di gran lunga i termini delle legislature regionali. Puntando alla valorizzazione dell'autonomia dei consigli regionali, il testo in esame non vuole essere una norma manifesto, ma punta al nodo del problema, cioè l'attuale impossibilità di sciogliere i consigli regionali. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Marchetti*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SCHIFANI (FI). Invita i senatori a riflettere sulla normativa in esame, che di fatto serve a ratificare i cambi di maggioranza non voluti dagli elettori. Il testo approvato dalla Camera interviene su materia devoluta alla legge ordinaria e non viola l'autonomia delle regioni: quindi non sussistono dubbi di costituzionalità. Del resto, anche l'articolo 8 della legge n. 43 interveniva sulla durata in carica dei Consigli regionali ed in quella occasione, come anche nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge in titolo, autorevoli esponenti della Sinistra hanno giudicato legittimo disciplinare per legge la fattispecie. Il Polo sta conducendo una battaglia di principio perché venga finalmente realizzato quel principio di rispetto della volontà del corpo elettorale sul quale si misura il livello di civiltà politica di un paese. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Molte congratulazioni).*

DENTAMARO (CCD). I recenti casi di trasformismo nei consigli regionali, conseguenti al cambio di maggioranza avvenuto a livello politico nazionale, sembravano aver indotto anche autorevoli esponenti della maggioranza all'adozione di una normativa che riaffermasse principi di etica politica e di rispetto della volontà degli elettori. Invece, dopo la rapidissima approvazione da parte della Camera dei deputati, ma soprattutto dopo la conclusione del «ribaltone» in Campania, sono emersi i dubbi di costituzionalità che hanno portato la 1ª Commissione a stravolgere il testo originario.

Il CCD non condivide tali dubbi, poiché la forma di governo parlamentare indicata dall'articolo 122 della Costituzione non può essere tradotta in assemblearismo sfrenato: tanto è vero che la legge elettorale prevede un premio di maggioranza e l'articolo 8 della legge n. 43 consente di sciogliere nei primi due anni il consiglio regionale. La Costituzione prevede che tale scioglimento possa avvenire per gravi violazioni di legge, ed il trasformismo è la più grave tra di esse. Peraltro, il rispetto dell'autonomia dei consigli regionali è un valore che va salvaguardato non solo quando si tratta di ratificare i «ribaltoni». *(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN. Congratulazioni).*

Presidenza della vice presidente SALVATO

MUNDI (RI-Ind.). La sostituzione del comma 1-bis del testo approvato dalla Camera si è resa necessaria per garantire coerenza costituzionale e rispetto dell'autonomia regionale, anche se una reale stabilità potrà essere garantita solo con una più radicale riforma del sistema elettorale regionale, fondata sull'elezione diretta del Presidente della Giunta. *(Applausi dal Gruppo RI-Ind.).*

PARDINI (*DS*). Più che attraverso la modifica delle leggi elettorali, la stabilità si realizza adottando comportamenti politici compatibili con il rapporto fiduciario instaurato con gli elettori e dando vita a coalizioni omogenee sulla base di programmi condivisi. In attesa di un'auspicabile riforma in direzione dell'elezione diretta del Presidente di regione, il testo proposto dalla 1ª Commissione del Senato fornisce una prima risposta alle esigenze di stabilità delle giunte regionali e di razionalizzazione del sistema, nel pieno rispetto del dettato costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS*).

MARCHETTI (*Com.*). La complessa fase di transizione politica in atto rende ingiustificate le scomposte reazioni ai cambiamenti di maggioranza verificatisi in alcune regioni. Alla domanda di stabilità non si deve corrispondere mettendo in discussione, come invece faceva il testo approvato dalla Camera, il principio cardine dell'assenza di vincolo di mandato per i rappresentanti liberamente eletti dal popolo. La Carta costituzionale va anzi difesa dal radicalismo della destra, tenuto conto che, se è fuori discussione la legittimità del percorso istituzionale seguito dai consigli regionali della Campania e della Calabria, è anche vero che il pericolo del trasformismo minaccia indistintamente tutti gli schieramenti politici.

JACCHIA (*UDR*). Il principio secondo cui al cambiamento della maggioranza politica debba automaticamente seguire lo scioglimento dei consigli regionali contrasta con il divieto di mandato imperativo contenuto nella Costituzione. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati avrebbe aperto una breccia in tal senso, mettendo a repentaglio le garanzie previste per il mandato parlamentare. La Commissione affari costituzionali del Senato ha invece elaborato una proposta più equilibrata e rispettosa del dettato costituzionale.

PASTORE (*FI*). La voglia di potere ha indotto le forze politiche di maggioranza ad utilizzare ragioni costituzionali per coprire convenienze politiche. Il testo in esame è incompatibile con il mantenimento nel sistema elettorale vigente del premio di maggioranza, introdotto con la legge n. 43 del 1995. Seppur operando ai limiti della costituzionalità, la Camera dei deputati aveva invece predisposto un testo che consentiva di conseguire l'obiettivo della stabilità delle Giunte regionali, individuando nel cambiamento della maggioranza una grave violazione di legge. Il parere negativo della Commissione per le questioni regionali, più volte evocato per giustificare le modifiche apportate dalla 1ª Commissione del Senato, risulta incomprensibilmente tardivo e debole nelle motivazioni, tanto che esse potrebbero valere per giustificare l'incostituzionalità dello stesso articolo 8 della legge vigente. In realtà si intende legalizzare persino i ribaltoni perpetrati nel primo biennio di legislatura regionale, con ciò amplificando la possibilità di tradire il voto degli elettori. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Molte congratulazioni*).

LISI (*AN*). Non è corretto imputare alla destra la volontà di introdurre norme antiribaltone per motivi legati alla contingenza politica,

perché persino l'ordine cronologico di presentazione dei disegni di legge sulla materia, oltre che la cronaca politica degli ultimi mesi, dimostrano quanto l'esigenza fosse diffusamente sentita da parte di tutte le forze politiche. Il dibattito che si sta svolgendo in Senato, prima in Commissione ed ora in Aula, è stato strumentalmente incentrato esclusivamente su considerazioni di legittimità costituzionale, ignorando completamente l'elemento che invece più di ogni altro dovrebbe orientare l'opera del legislatore, cioè la salvaguardia della volontà dell'elettore. A tale esigenza dava risposta il testo elaborato dalla Camera dei deputati, stravolto ora sulla base di considerazioni di ordine costituzionale del tutto opinabili. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD. Molte congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ANDREOTTI *(PPI)*. Ricorda l'eccezione di incostituzionalità da egli sollevata alla notizia della presentazione del disegno di legge, poiché l'articolo 126 della Costituzione stabilisce espressamente le cause di possibile scioglimento di un Consiglio regionale. Invita pertanto a disporre un rinvio in Commissione del testo, al fine di riformularlo; in caso contrario, anticipa la propria contrarietà. *(Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori D'Urso e Ferrante).*

Sull'ordine dei lavori

LA LOGGIA *(FI)*. Propone, come emerso nella Conferenza dei Capigruppo testé conclusa, di rinviare l'esame del disegno di legge alla seduta di domani pomeriggio, al fine di consentire un esame più approfondito delle proposte emendative.

BESOSTRI *(DS)*. Chiede comunque di svolgere il proprio intervento.

SALVI *(DS)*. Propone di sospendere l'esame del disegno di legge dopo l'intervento del senatore Besostri.

GASPERINI *(LNPI)*. Rimettendosi alle posizioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, rinuncia a svolgere il proprio intervento.

LA LOGGIA *(FI)*. Qualora non si provvedesse subito alla sospensione, anche il senatore Pera vorrebbe svolgere il proprio intervento.

PIERONI *(Verdi)*. Suggestisce di sospendere l'esame del provvedimento subito dopo i due interventi richiesti.

Così rimane stabilito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

BESOSTRI (DS). Ricordando la propria avversione all'approvazione della legge n. 43 del 1995, sottolinea che l'articolo 122 della Costituzione non contempla obblighi riferiti al capolista della coalizione di maggioranza. Peraltro, un'applicazione strumentale delle norme contenute nel disegno di legge in esame potrebbe determinare effetti negativi. Pertanto, l'individuazione di atti precisi cui far risalire le cause di una crisi di un Consiglio regionale, come operata dalla Commissione, appare più opportuna; l'insieme delle leggi vigenti in materia elettorale rende comunque arduo individuare la volontà degli elettori sulla determinazione di una maggioranza, anche considerando che comunque l'investitura a candidato dei singoli è competenza dei partiti e non degli elettori. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Mundi*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché l'esame del disegno di legge n. 3369 dovrebbe cominciare con votazioni mediante procedimento elettronico, data la presumibile mancanza del numero legale, propone di proseguire la discussione generale sul disegno di legge in esame, onde utilizzare nel modo più proficuo le sedute programmate.

LA LOGGIA (FI). È contrario alla proposta del Presidente.

PERUZZOTTI (LNPI). Concorda con tale contrarietà.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PERA (FI). Ritiene infondati i dubbi di incostituzionalità, segnalando che la legge vigente comunque ha introdotto una causa di scioglimento dei Consigli non prevista dall'articolo 126 della Costituzione. D'altronde, la *ratio* del disegno di legge è quella di rispettare la volontà degli elettori, per cui appare immotivato il mantenimento dei privilegi connessi al premio di maggioranza per chi dovesse cambiare schieramento. Inoltre, un'eventuale bocciatura di un insieme di disegni di legge, tra i quali figura anche quello a firma di autorevoli esponenti del Gruppo DS della Camera, apparirebbe come una smentita politica e renderebbe del tutto impossibile in futuro qualunque dialogo tra maggioranza e opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Come deciso, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori della settimana decise dalla Conferenza dei Capigruppo (v. *Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 21 gennaio si era proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 fino all'1.23 escluso e che sugli emendamenti 1.23, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TRAVAGLIA (*FI*). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 1.23.

PRESIDENTE. Passa pertanto alla votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.23. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

BRIENZA, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 27 gennaio 1999. (v. *Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Debenedetti, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualteri, Guerzoni, Iuliano, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Mele, Misserville, Ossicini, Rocchi, Sartori, Tapparo, Taviani, Tirelli, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Corrao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Rigo, Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, i fatti avvenuti sabato scorso in Albania hanno sollecitato tutti i Gruppi parlamentari, compreso il nostro, a presentare urgentemente interpellanze ed interrogazioni al Governo. Pertanto, vorrei sensibilizzare la Presidenza affinché inviti il Governo a venire in Senato per rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni presentate non solo dalla Lega Nord, ma anche dagli altri Gruppi.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Peruzzotti.

Sull'ordine dei lavori

LARIZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARIZZA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per esprimere il mio stupore e la mia contrarietà alla decisione della Conferenza dei Capigruppo di cambiare l'ordine del giorno.

Come i colleghi sanno, il precedente calendario dei lavori dell'Assemblea prevedeva la discussione del disegno di legge n. 3369, recante norme in materia di attività produttive. Questo provvedimento, momentaneamente accantonato, come già era avvenuto prima delle vacanze natalizie, è nel calendario dei lavori del Senato dal 9 luglio 1998. La sua urgenza era tale che venne assegnato alla 10ª Commissione permanente in sede deliberante, anche se successivamente, su richiesta di alcuni Gruppi, il disegno di legge è stato trasferito in sede referente.

Capisco che è una questione di valutazione politica cambiare l'ordine del giorno, ma è proprio su di essa che voglio esprimere il mio dissenso, perché il disegno di legge – che oggi discutiamo – sulla durata in carica dei consigli regionali, meglio noto come «legge antiribaltone», che ha certamente la sua importanza, mi pare un po' tardivo e soprattutto risponde più alle esigenze del ceto politico che a quelle maggiormente concrete del paese. Non voglio svalutare il significato di questo provvedimento, però ritengo che sarebbe stato più utile, più opportuno e più coerente, nel rapporto con il paese, dare una risposta varando una legge che contiene – come abbiamo già constatato nel corso della discussione – aspetti

particolari in relazione allo sviluppo produttivo e ai problemi dell'occupazione.

Per queste ragioni, credo che bisognerebbe invertire l'ordine del giorno odierno e quindi porre nuovamente al primo punto l'esame del disegno di legge n. 3369. Spero che anche i Capigruppo e l'intera Assemblea siano d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Larizza, vorrei precisare che l'ordine del giorno della seduta odierna è stato adottato con il consenso unanime della Conferenza dei Capigruppo e che di esso è stata data lettura all'Assemblea. Proprio perché in Conferenza dei Capigruppo è stata registrata unanimità, non si è aperta alcuna discussione, e infatti nessuno ha chiesto di modificare l'ordine dei lavori.

Vorrei solo precisare che il primo punto all'ordine del giorno assume per alcuni Gruppi una rilevanza importante di carattere politico: non vorrei introdurre in Assemblea una discriminazione tra valutazioni di carattere politico e valutazioni di problemi concreti, perché anche le prime hanno la loro importanza.

Procederemo pertanto alla discussione del disegno di legge n. 3722 e del connesso disegno di legge n. 3667, recante: «Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali». Nelle more, anche alla luce di ciò che verrà fuori dalla discussione generale, convocherò la Conferenza dei Capigruppo.

Discussione dei disegni di legge:

(3722) Deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio; Carrara Nuccio – Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

(3667) Schifani ed altri. – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata dei consigli regionali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali», d'iniziativa dei deputati Bertucci, Frattini, Cosentino e Berruti; Veltroni, Mussi, Folena, Domenici e Soda; Frattini, Gasparri e Giovanardi; Palma, Pistelli, Cananzi, Cerulli Irelli e Orlando; Paissan; Nuccio Carrara; Nuccio Carrara, approvato dalla Camera dei deputati, e: «Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali» di iniziativa dei senatori Schifani, La Loggia e Ventucci.

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Poiché non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ci troviamo oggi a discutere un tema assai complesso, che ha molto affaticato le forze politiche in questi ultimi tempi, quello cioè inerente al disegno di legge proveniente dalla Camera recante la modifica dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 sulla durata in carica dei consigli regionali.

Si tratta di un testo – dico subito – che ha fatto nascere discussioni e che anche nella Commissione da me presieduta è stato oggetto di un confronto serrato, sia pure in tempi brevi. Un testo sul quale c'è stata qualche perplessità riguardo alla formulazione che ci è pervenuta, anzitutto sotto il profilo della costituzionalità.

Ricordo che il testo approvato dalla Camera dei deputati era articolato su due commi. Nel primo si disponeva come segue: «Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il sesto mese successivo»; nel secondo comma si disponeva che «l'elezione di un presidente e di membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formatasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale» integra gli estremi delle gravi violazioni di legge.

Un dubbio di costituzionalità avanzato in termini di principio trovava nel dibattito in Commissione anzitutto il suo fondamento nella definizione in Costituzione della forma di governo regionale come una forma di governo parlamentare, anzi a tendenza addirittura assembleare, come è stata anche definita, nella quale dunque uno dei perni fondamentali sia dato dal fatto che l'assemblea è padrona della formazione e della permanenza in carica dell'esecutivo, così come indicato dal testo dell'articolo 122 della Costituzione, che espressamente attribuisce il potere in questione al consiglio, e dal testo correlato dell'articolo 126 della stessa Costituzione, che specificamente prevede i casi di scioglimento.

La questione naturalmente ha molte sfaccettature. Non è privo di rilievo il fatto che l'attuale legge elettorale sia strutturata sul riconoscimento di un premio di maggioranza; in questo senso gli argomenti addotti dai colleghi del Polo non sono per questa parte privi di fondamento. Pur tuttavia rimane fermo il modello costituzionale, tanto da porci la questione di una concreta difendibilità del testo eventualmente approvato, anche a fronte di eventuali impugnative. È chiaro a tutti, infatti, che in una situazione del genere esistono precisi e concreti interessi al mantenimento della carica, che sarebbero suscettibili di tutela fino a giungere eventualmente anche davanti alla Corte costituzionale con tutte le conseguenze del caso e, soprattutto, con l'effetto ultimo di trovarci in una conflittualità non facilmente risolvibile e, a fronte di questa, naturalmente impossibilitati come legislatori ad intervenire ancora.

Quindi, una discussione difficile, che è passata anche attraverso il richiamo del precedente della già citata legge n. 43 del 1995, con la quale si introdusse un meccanismo di parziale stabilizzazione degli esecutivi regionali; stabilizzazione che operava sui primi due anni della legislatura regionale con la conseguenza – come ricordano i colleghi – di

una durata abbreviata della legislatura nel caso in cui nel corso dei primi due anni si avesse una rottura del rapporto fiduciario consiglio-giunta, ma – lo sottolineo – con l'espressa previsione che qualora questa rottura fosse intervenuta successivamente dovesse ritenersi consentita da quella stessa legge. Questo è un argomento il cui rilievo tornerà più avanti.

Comunque, nel dibattito – come ricordavo – è stato richiamato anche questo precedente, che va però ulteriormente distinto dalla proposta sottoposta al nostro esame e che oggi discutiamo. Infatti, mentre con la legge del 1995 al verificarsi di un evento, ossia la rottura del rapporto fiduciario, la legislatura comunque giungeva ad un termine a data certa, e quindi poteva essere di una durata A o B a seconda che si verificasse o meno quell'evento, nello schema che ci è stato trasmesso dalla Camera, la durata della legislatura rimaneva del tutto incerta, in quanto poteva terminare in qualunque momento, essendo l'arco del quinquennio in ogni sua parte utile per il verificarsi dell'evento stesso.

Quindi – come si vede – uno schema che conduce ad una durata non predeterminabile della legislatura e, quindi, uno schema assai più affine allo scioglimento anticipato.

Dunque, si tratta di un insieme di temi piuttosto complesso, anche con il dubbio, che pure la Commissione ha considerato, che non vi fossero dei limiti all'intervento del legislatore statale nei termini di una riserva dell'oggetto, ad esempio alla podestà statutaria delle regioni: questione che si è ritenuto peraltro di poter escludere perché, essendo questa una materia comunque attinente alla regola elettorale, è sembrato corretto ricondurla alla piena potestà legislativa dello Stato.

Se la materia è affidata alla legge dello Stato, ovviamente non può esserci un problema di riparto di competenze e di eventuale ingresso di una disciplina statutaria che costituisca un ostacolo non superabile.

In ogni caso, come emerge, è un complesso di problemi molto articolato, di non facile soluzione, che ha posto la 1ª Commissione permanente anzitutto di fronte alla domanda di come intervenire meglio, più utilmente e correttamente, su questa materia. Nello svolgersi dei lavori, la risposta giusta è sembrata quella di adottare la via di una normativa di attuazione del disposto costituzionale, soprattutto della parte disciplinata dall'articolo 126 dello stesso, concernente la fattispecie dello scioglimento dei consigli regionali. Tale fattispecie non ha mai avuto utilizzazione concreta nel nostro sistema per una serie di motivi, in parte per la indefinitezza della stessa: è assai difficile definire il punto oltre il quale il funzionamento diventa impossibile perché non si riesce a formare una maggioranza (quando accade? Dopo un mese, dopo tre, dopo nove? Nel nostro paese ci sono state crisi di Governo regionale che hanno superato anche la durata di un anno). Pertanto, è chiaro che, da un punto di vista tecnico, la fattispecie richiedeva e richiede una specificazione che la renda operativa: questo sotto il profilo tecnico-giuridico.

Per quanto riguarda il profilo politico, all'attivazione di questa norma è stata probabilmente di impedimento l'esistenza di uno stretto nesso, di un permanente legame tra centro e periferia tale da non determinare una vera separatezza e diversità, e quindi le questioni locali ineren-

ti l'impossibilità di funzionamento delle giunte spesso diventavano in realtà difficili da risolvere perché il problema si trasportava tale e quale negli equilibri politici nazionali. Questa è una situazione che va cambiata e che, in parte, è stata modificata.

In questo contesto la Commissione, esaminando il testo approvato dalla Camera, ha rilevato che del comma 1 possono essere date due possibili letture, che ho sottolineato alla Commissione. La prima lettura poteva essere nel senso di un automatico scioglimento del consiglio regionale al mero verificarsi dell'evento di una crisi tra consiglio e giunta. Tale automatismo è proprio, però, il meccanismo sul quale possono appuntarsi dubbi di costituzionalità per i motivi che ho spiegato prima, in relazione agli articoli 122 e 126 della Costituzione. Pertanto, di questo comma 1 si poteva e si può dare una lettura diversa, cioè che dalla crisi del Governo regionale, derivi la conseguenza prevista qualora la crisi medesima non si risolva nel tempo immediato: una lettura che definirei *secundum constitutionem* di questa norma, per la quale, diversamente, qualche problema di costituzionalità bisogna ritenere che sussista.

Sul comma 2 si può osservare che con questa formulazione si è voluto – e l'intento è giusto e condivisibile – introdurre una norma di attuazione dell'articolo 126 della Costituzione, secondo la logica che io stesso ho indicato prima come criterio fondamentale sul quale la stessa Commissione affari costituzionali ha ritenuto di collocare i suoi lavori.

Non si è inteso, però, seguire l'indicazione delle «gravi violazioni di legge», non tanto per eludere la considerazione un pò formalistica, che però talvolta nella dottrina è stata avanzata, che debba trattarsi di gravi e ripetute violazioni di legge secondo la formulazione testuale dell'articolo 126 della Costituzione, quanto soprattutto perché per un altro tipo di argomentazioni si è ritenuto che la fattispecie di cui al comma 1-*bis* del testo approvato dalla Camera dei deputati facesse sorgere delle perplessità.

Le argomentazioni sono sostanzialmente le seguenti: se si parla di «gravi violazioni di legge» e si fonda su questa circostanza l'ipotesi dello scioglimento dovrà, evidentemente, trattarsi di inosservanza di prescrizioni legislative puntuali, che dettano o vietano comportamenti. Queste prescrizioni puntuali, però, per poter reggere un'ipotesi di scioglimento devono essere conformi a Costituzione.

Se, dunque, è dubbia la conformità costituzionale di una prescrizione la cui violazione si assume integrare le «gravi violazioni di legge», il ragionamento – come si vede – diventa circolare. Il punto che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 non riesce a superare, dunque, è se la legge possa prescrivere o meno che una maggioranza politica possa essere o meno modificata e quindi la formulazione di detto comma non risolve il problema di fondo che ci siamo trovati ad affrontare.

Per questa ragione la 1ª Commissione permanente si è orientata diversamente, secondo le formulazioni testuali che i colleghi possono leggere nel testo proposto, che vede modifiche significative nella direzione di ricondurre l'intera normativa ad una più chiara e precisa attuazione dell'articolo 126 della Costituzione.

Si è partiti dall'idea che qualunque norma dovesse trovare nello schema della Costituzione un preciso aggancio che la ponesse al riparo da critiche di costituzionalità e che rendesse operante quella regola di cui tante volte in passato sarebbe stato molto utile disporre. In alcuni momenti difficili della nostra vita politica recente, infatti, vi sono stati casi in cui in alcuni consigli regionali il numero degli indagati era altissimo, ma non li si poteva sciogliere perché concretamente il meccanismo dell'articolo 126 della Costituzione non si poteva di fatto (non di diritto) applicare.

Oltre ad avere ridotto a tre mesi i sei mesi previsti nel comma 1 del testo approvato dalla Camera, intendendo questo termine come quello per la durata di una crisi, abbiamo aggiunto il comma 2, nel quale, in modo specifico, si configura la possibilità dello scioglimento del consiglio a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Si prevede altresì che il consiglio possa autosciogliersi con una delibera assunta dai suoi componenti a maggioranza assoluta e si prevede ancora un'ipotesi - che è stata aggiunta nel corso del dibattito - di scioglimento per violazione dei termini per l'approvazione del bilancio.

Ci sono state polemiche anche forti, ma vorrei dire con molta serenità (e su questo non ho contestazioni di alcun tipo da fare) ai colleghi del Polo, che facendo il loro mestiere hanno contestato legittimamente e duramente questo orientamento della Commissione, che credo che essi sappiano bene che essendo stati fatti alcuni cosiddetti ribaltoni (non faccio mia questa terminologia ma la recepisco dal dibattito e quindi per me è una citazione) questa è anche dal punto di vista del Polo una norma migliore. Se avessimo approvato il testo pervenuto dalla Camera avremmo blindato le situazioni così come si erano andate determinando. Avremmo blindato le nuove maggioranze: a questo paradossale risultato saremmo arrivati se avessimo approvato il testo licenziato dalla Camera dei deputati. Il passaggio del tempo (che non è nostra responsabilità, perché tengo a sottolineare che il testo è arrivato nella Commissione che presiedo il 30 dicembre scorso e mai avremmo potuto trattarlo prima di quanto abbiamo fatto perché è stato affrontato nelle prime sedute utili alla ripresa dei lavori), il mero trascorrere del tempo e il modificarsi delle situazioni avrebbero reso l'approvazione di quel testo un paradosso da ogni punto di vista, anche da parte di chi lo voleva attaccare. Avrebbero tolto ai colleghi del Polo ogni strumento per incidere con effettività sulle situazioni che si erano andate determinando, anche a non voler considerare che l'approvazione di una legge probabilmente di dubbia costituzionalità avrebbe portato di qui a qualche mese all'inizio di una conflittualità giuridica che con ogni probabilità alla scadenza naturale della legislatura regionale sarebbe stata ancora pienamente in corso. Quindi, una legge-manifesto, una legge inutile e una legge contraddittoria con gli obiettivi dichiarati.

I colleghi del Polo sanno bene, come sanno tutti quelli che hanno vissuto da vicino la vicenda di questo cambio di maggioranze, che la vera questione su cui si è imperniata la realtà politica e lo svolgersi di questi eventi è stata l'impossibilità di sciogliere i Consigli. Quello è stato il vero punto, l'argomento politico principale che ha determinato le

vicende è stato il fatto che non si riusciva a sciogliere i consigli, che non c'era più una maggioranza e vi era l'esigenza di cercarne una nuova. Questo è stato il vero cardine della vicenda politica e se noi oggi incidiamo su di esso facciamo cosa utile perché togliamo dal sistema politico e istituzionale una ingessatura che comunque ha determinato un risultato al di là delle volontà degli attori. Non voglio esprimere giudizi di valore sui cambi di maggioranza, i cosiddetti ribaltoni: personalmente penso che sono questioni che vanno lasciate alle forze politiche locali.

In ogni caso noto che la norma, così come era formulata, avrebbe ingessato tutto; la norma che noi proponiamo invece dà uno strumento di mobilità che forse anche ieri avrebbe consentito esiti diversi. Ripeto, non voglio con questo in alcun modo formulare giudizi di valore, noto che sarebbe stato possibile quello che poi non lo è stato di fatto. Questo è stato il passaggio veramente cruciale dell'intera vicenda politica e istituzionale e quindi credo che noi appropriatamente abbiamo fatto certe scelte.

Io non credo che possiamo essere censurati – presentando come maggioranza questa proposta all'Assemblea – perché la norma che presentiamo non è completa. Per esempio, ricordo un argomento, sollevato specie in Commissione: «Non si parla delle violazioni di legge». È vero, ma perché? Innanzi tutto perché tali violazioni sono definite dalle leggi che prevedono e prescrivono in concreto, di fatto (o vietano) determinati comportamenti. Non si può fare un elenco delle violazioni di legge! Ma non è questo il punto. Approvare una norma così come la proponiamo all'Assemblea, significa orientare l'intero articolo 126 della Costituzione nel senso dell'autoscioglimento dei consigli regionali: questo è il vero senso della proposta che avanziamo. Questo significa che noi vogliamo uno strumento particolarmente lesivo, come è il controllo sugli organi previsto dall'articolo 126 della Costituzione, nel senso dell'autonomia, perché solo se lo intendiamo in termini di autoscioglimento possiamo ricondurlo nell'ambito del discorso autonomistico. Questo è dunque il senso politico-istituzionale di fondo della scelta fatta, che riconduce questo strumento, da un lato, alla disponibilità in concreto di uno strumento utile di quello che si è dimostrato essere il vero nodo politico-istituzionale della vicenda che abbiamo visto svolgersi nelle ultime settimane e, dall'altro lato, alla valorizzazione in chiave di rispetto per le autonomie di uno strumento pensato certamente in momenti diversi, con atteggiamenti diversi e con una sensibilità ben minore.

Questa è una norma che consente, «dalla sera alla mattina», che i consigli regionali siano sciolti, purché ci sia il consenso delle forze politiche locali: questo è il senso della scelta che è stata fatta. Credo si tratti di un'indicazione assolutamente giusta; non credo, per contro, che sarebbe giusto, ragionevole o corretto che incentivassimo scelte legislative che dal «centro» conducano a «paracadutare» conseguenze in periferia particolarmente lesive dell'autonomia, come è – per esempio – il termine imposto di una legislatura regionale. Credo molto, invece, alla chiamata alla responsabilità di ognuno, perché di fronte all'esistenza vera dei meccanismi effettivi che con-

ducono allo scioglimento anche il confronto politico e il dibattito si riaprono e ognuno può essere richiamato alle proprie responsabilità.

Ritengo, dunque, che sia per le motivazioni tecnico-politiche e tecnico-giuridiche che ho sottolineato sia per il senso politico-istituzionale – su cui voglio richiamare l'attenzione di quanti tra i presenti sono particolarmente attenti alle questioni dell'autonomia (che certamente questo testo rispetta in maniera assai più profonda e coerente della proposta che è qui arrivata) – insomma, per tutto questo insieme di motivazioni, debba raccomandare all'Assemblea l'approvazione del testo proposto dalla Commissione affari costituzionali. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, leggevo poc'anzi il testo di questa iniziativa legislativa che l'Assemblea del Senato si trova a discutere. Leggendo un'espressione che mi ha colpito, che recita «stabilità delle giunte regionali», mi chiedevo di quale stabilità si stesse parlando in questo testo. Credo si volesse parlare di una stabilità di giunte regionali voluta dal corpo elettorale: quella maggioranza, quella giunta voluta dagli elettori in forza di una legge approvata da questo Parlamento nel 1995.

Ritengo, allora, che ove dovesse essere esitato il testo presentato dalla Commissione affari costituzionali, per una questione di coerenza e di intellegibilità nei confronti del paese che ci osserva, sarebbe opportuno modificare il testo: non fare più riferimento alla stabilità delle giunte o alla durata dei consigli ma parlare di norme che mirano a ratificare cambi di maggioranza non voluti dagli elettori.

È questa la nuova proposta su cui il Senato oggi si trova a discutere, una proposta che affronta un tema non posto in essere dal dibattito della Camera, non voluto dalla Camera, né dalle iniziative legislative degli onorevoli Frattini, Veltroni ed altri che intendevano affrontare, molto più opportunamente, un tema attuale posto all'ordine del giorno dalle varie regioni all'interno delle quali le maggioranze volute dai cittadini rischiavano di essere ribaltate – come poi accadde – da trasformismi interni agli stessi consigli regionali.

Ricordo come l'articolo 8 della legge n.43 del 1995 abbia costituito motivo di approfondito dibattito ed esame da parte di insigni costituzionalisti i quali disquisirono sulla sua ammissibilità dal punto di vista costituzionale nel momento in cui prevedeva la durata ridotta del consiglio regionale nel caso in cui il rapporto tra consiglio e giunta entrasse in crisi. Insigni costituzionalisti, come il presidente Elia, e lo stesso relatore dichiararono che non si incideva sulla durata prevista dall'articolo 126 della Costituzione, quindi non si violava il precetto costituzionale, in quanto si incideva soltanto su un principio rimandato al legislatore ordinario, il principio della durata dei consigli regionali che sfugge al precetto costituzionale il quale, invece, disciplina molto incisivamente gli scioglimenti an-

tipicati dei consigli, allorquando questi si pongono in un'ottica di cattivo funzionamento.

È questa la logica del precetto costituzionale che prevede una sanzione per quelle regioni che non sono in grado di operare e di legiferare. È sufficiente esaminare le ipotesi da attuare poi con legge ordinaria ma comunque previste dall'articolo 126 della Costituzione per intuire lo spirito del precetto della Costituzione stessa. Ma non era quella la volontà dell'iniziativa legislativa. Il problema che la Camera doveva affrontare – e lo ha fatto in maniera egregia – era un altro: bisognava prevedere l'esistenza di un principio di relazione di continuità tra la volontà del corpo elettorale e l'identità degli esecutivi. Questo principio, introdotto con il «Tatarellum», che in forza di quel premio di maggioranza consente a chi vince le elezioni di disporre in modo predeterminato della maggioranza stessa, è stato ritenuto conferente a Costituzione nel corso del dibattito del 1995. Vorrei ricordare come la discussione che si è svolta alla Camera dei deputati ha voluto enfatizzare questo concetto con interventi posti in essere addirittura da esponenti della maggioranza. L'onorevole Soda, appartenente ai Democratici di Sinistra, ha ritenuto opportuno citare addirittura il precedente intervento pronunciato dall'onorevole Bassanini in occasione del dibattito del 1995 del quale ha richiamato esplicitamente la seguente espressione: «Questa norma, nella sua formulazione, non impedisce la formazione di maggioranze diverse; semplicemente, le sottopone entro un termine certo al giudizio degli elettori. Questa è la democrazia verso la quale cerchiamo faticosamente di avviarcì con una legge ordinaria e mi auguro presto anche con una legge di riforma dell'articolo 122 della Costituzione», riforma su cui – aggiungo io – non possiamo non essere d'accordo.

Dobbiamo quindi, a nostro avviso, ricondurre questo dibattito, con un grande sforzo e con un grande senso di responsabilità, nel giusto alveo della tematica.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, secondo il nostro modesto parere, non presenta vizi di incostituzionalità; incideva su un istituto devoluto alla competenza della legislazione ordinaria e non del precetto costituzionale. Al contrario, ribaltando lo spirito della norma, si è voluto attuare l'ipotesi di scioglimento anticipato dei consigli regionali normati dalla Costituzione, tanto è vero che si interviene nel momento in cui la metà più uno dei consiglieri regionali decida di dimettersi o quando sussistano varie violazioni di legge come la mancata approvazione del bilancio. Altra filosofia, altro scenario che non ha nulla a che vedere con il principio cardine introdotto dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995.

E allora vorrei chiedere a me stesso e a questo Parlamento il senso di quel premio di maggioranza che consente alle maggioranze volute dagli elettori di ottenere quel *quid pluris* in termine di consiglieri regionali sufficienti ed indispensabili ad acquisire una stabilità con una maggioranza predeterminata. Ebbene, oggi mi chiedo quale legittimazione elettorale hanno quei parlamentari, eletti non in forza dei consensi ottenuti da essi stessi ma in base ad un meccanismo elettorale (quindi eletti non in stretta proporzionalità ai voti ottenuti dalla lista del loro partito, bensì

in forza di un meccanismo, di una aritmeticità voluta dal legislatore per assicurare la continuità tra la volontà elettorale e l'identità dell'esecutivo) nel momento in cui cambiano la maggioranza. Questo è il tema di cui dovremmo discutere e del quale discuteremo con le nostre proposte emendative al testo del disegno di legge.

Si è detto in Commissione – e credo che anche il relatore abbia fatto un accenno su questo argomento – che il Parlamento non può violare l'autonomia decisionale del mondo delle regioni, in quanto non siamo competenti, non siamo legittimati ad intervenire sulla durata dei consigli regionali, violando i processi decisionali autonomistici delle singole regioni. Ma riflettiamo bene su un concetto: attualmente, a Costituzione invariata, la potestà legislativa in termini di forma di governo è devoluta al Parlamento nazionale. Le regioni non hanno potuto legiferare sui loro sistemi elettorali, in quanto attualmente l'architettura di questa Costituzione non dà loro tale possibilità, non deputa le regioni ad un intervento legislativo sulla forma di governo e conseguentemente sul sistema elettorale. È stato il Parlamento, avocando una potestà propria, a legiferare nel 1995 ed a prevedere una durata dei consigli regionali inferiore al previsto nel momento in cui avvenissero cambi di maggioranza.

Ove le regioni avessero avuto la titolarità di legiferare sulla forma di governo, oggi il Parlamento violerebbe la loro autonomia se introducesse d'imperio delle modiche sulla funzionalità del loro sistema. Ma così non è; fin quando così non sarà, dovrà essere il Parlamento ad intervenire sulle anomalie e sulle storture che il mondo delle regioni, con i cambi di maggioranza non voluti dagli elettori, tenterà di realizzare.

Devo anche rispondere all'osservazione del relatore, che molto sommessamente non vorrei acquisire come una quasi provocazione nei confronti del Polo, allorquando egli sostiene che, tutto sommato, è meglio questa legge piuttosto che l'impianto della Camera, perchè esso avrebbe impedito futuri cambi di maggioranza. Ma noi facciamo una battaglia di principio, non stiamo realizzando una battaglia esclusivamente per fare in modo che non si realizzino altri cambi di maggioranza nelle regioni ad opera del centrosinistra. Non è così. Noi ci battiamo, ci siamo battuti e continueremo a batterci perché si realizzi e venga ratificato e tesaurizzato un principio al quale teniamo, quello del rispetto della volontà elettorale.

La disaffezione alla politica, al sistema delle istituzioni politiche è grave. La percentuale di assenze degli italiani nel momento elettivo aumenta sempre di più. Ecco la battaglia sulla quale noi ci cimentiamo e per la quale insisteremo nei prossimi giorni in quest'Aula. Battaglia alla quale avremmo gradito, devo dire, partecipassero notevoli esponenti della sinistra, che a parole, nei dibattiti televisivi, si arrogano la facoltà di essere censori nei confronti di questa legge violata e quindi si propugnano a favore di norme antiribaltone e che poi in Aula non vediamo. Noto che il seggio del senatore Di Pietro è vuoto e che egli non è nemmeno iscritto a parlare. Devo quindi lamentare come purtroppo il Parlamento soffre spesso di queste antitesi, di questo sdoppiamento di personalità tra soggetti che fanno politica nei *mass media* e poi però nei ruoli, nei

posti dove sono stati chiamati dagli elettori non fanno sentire la propria voce.

Ma non abbiamo certo bisogno di esponenti della sinistra per portare avanti le nostre idee e la nostra battaglia all'interno di quest'Aula. Una battaglia di principio, una battaglia sulla quale speriamo ardentemente che i singoli componenti della maggioranza riflettano attentamente. Su queste battaglie si misura il grado di civiltà politica di un paese. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento e l'*iter* che lo stesso ha seguito nei due rami del Parlamento può essere considerato paradigmatico dell'atteggiamento di questa maggioranza nella vita politica e istituzionale e soprattutto nei rapporti con i cittadini, con gli elettori, con l'opinione pubblica.

Di fronte all'impostazione tecnica, tecnicistica delle forze di maggioranza e della relazione, come sempre pregevole, del presidente Villone, vale forse la pena di ricordare brevemente quell'*iter* e le vicende, pure assai note, dalle quali il provvedimento trae origine. Vale la pena perché senza una ricostruzione cronologica e logica non verrebbe adeguatamente in evidenza quel modello di comportamento cui accennavo.

Dopo la formazione del Governo D'Alema grazie all'ingresso in maggioranza di una forza politica nuova, costruita con parlamentari già del Polo per le libertà, il cancro del trasformismo ha aggredito alcune regioni meridionali propagandosi in Sicilia, Campania e Calabria. Alla reazione di sdegno dell'opposizione nazionale faceva eco una vasta ondata di riprovazione nell'opinione pubblica e seguiva immediatamente la presentazione di proposte legislative, anzitutto da parte di parlamentari del Polo, intese a modificare la legge elettorale regionale nel senso di estendere all'intera durata della legislatura quel meccanismo sostanzialmente impeditivo dei cambi di maggioranza che l'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 limitava ai primi due anni.

Nello stesso tempo, però, più o meno contemporaneamente, analoghe proposte legislative furono presentate anche da autorevoli esponenti di varie forze di maggioranza, primo fra tutti l'onorevole Veltroni, i quali ebbero ad esprimersi stigmatizzando duramente il fenomeno del trasformismo e del «ribaltonismo» nelle regioni, affermando la necessità di porvi un argine in ossequio a un principio di etica politica ed anche in base ad esigenze di equilibrio politico che suggerivano di non compromettere ulteriormente i rapporti e le possibilità di dialogo tra i due schieramenti presenti in campo nazionale.

Molto rumore fu fatto intorno a queste iniziative legislative, intendendo Democratici di Sinistra, Popolari, Verdi e quant'altro presentarsi all'opinione pubblica come paladini anche essi di principi di etica politica, che per altro, non si sa perché, dovevano valere soltanto nelle regioni e non a Roma. Sta di fatto che la Camera dei deputati approvò con

un *iter* rapidissimo un testo composto da due brevi commi che sono stati già illustrati dal relatore.

Il testo è pervenuto in Senato nel mentre in Campania e in Calabria si procedeva speditamente sulla via dei così detti ribaltoni. A quel punto in prima Commissione si è scatenata la scienza dei costituzionalisti e si è aperto un interessantissimo seminario sulla forma di governo regionale, di cui abbiamo ascoltato la sintesi dalla voce del relatore, in base ad emendamenti presentati esclusivamente dalle forze di maggioranza, che contrastavano esplicitamente ogni ipotesi di approvazione celere in seconda lettura.

Che cosa poteva dirsi da parte dell'opposizione? Onorevole Veltro, se ci sei batti un colpo? Ma il segretario dei Democratici di Sinistra non c'era.

Il risultato dell'esame in Commissione è un testo che ha stravolto completamente non solo il testo della Camera ma addirittura quello originario della legge n. 43. Il primo comma conferma apparentemente il testo Camera, modificando solo il termine di durata dello stato di crisi da sei a tre mesi; ma dalla lettura sistematica di primo e secondo comma si desume che tre mesi costituiscono in realtà il termine utile per consumare l'eventuale cambio di maggioranza in qualunque momento della legislatura. Insomma: fatelo pure, ma fatelo in fretta. Non c'è riserva di emendamenti in Aula, pure formulata dal relatore a conclusione dei lavori in Commissione sul presupposto di un malinteso carattere occasionale, addirittura inconsapevole del risultato pratico del testo approvato che possa servire a superare questo dato.

In Senato la maggioranza si è rimangiata tutto ciò che aveva detto alla Camera, anzi, si è mangiata qualcosa di più, come dicevo, e soprattutto ciò che aveva proclamato ai giornali, agli organi di informazione e all'opinione pubblica, dimostrando che quella fase, la fase Camera, era servita soltanto a gettare fumo negli occhi all'opposizione e soprattutto ai cittadini, a quella larga maggioranza di cittadini italiani indignati dai salti della quaglia, caratteristica saliente di questa legislatura a livello sia nazionale che regionale.

In Senato è stata immediatamente recuperata quella mancanza di pudore politico e istituzionale, a cui ci siamo dovuti ormai abituare, ed è stato partorito questo testo, subito definito dalle agenzie di stampa «anti-antiribaltone». Il Centro cristiano democratico a questo testo, cui già si è opposto duramente in 1ª Commissione, è nettamente contrario. Non riteniamo condivisibile nessuno dei sospetti o delle obiezioni di costituzionalità sollevati nel corso del dibattito ad una formula che estenda la clausola contraria al cambio di maggioranza all'intera durata della legislatura. Non c'è contrasto con la forma di governo parlamentare che l'articolo 122 della Costituzione stabilisce per le regioni. La scarna formula costituzionale: «Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti» esclude semplicemente forme di investitura dell'esecutivo diverse dall'elezione consiliare, ma non può essere automaticamente letta nel senso di un potere del Consiglio esercitabile all'infinito e non soggetto a consumazione.

Stabilire invece che quel potere si consuma, ad esempio, dopo che sia stato o non sia stato esercitato una volta, dopo che sia stato o non sia stato esercitato a certe condizioni, non significa affatto uscire dai binari tracciati dalla norma costituzionale.

Sappiamo che l'interpretazione della dottrina maggioritaria si è atteggiata in passato in senso diverso. Lo ha ricordato più volte durante il dibattito in 1ª Commissione il senatore, professore Elia. Ma il tempo passa, il mondo cambia, cambiano il sistema politico e le leggi elettorali e poi, con esse, la coscienza collettiva e il comune sentire. La dottrina ha sempre parlato anche di Costituzione materiale, sostanziale, vivente e a proposito di modelli istituzionali ha sempre riconosciuto che la Costituzione è integrata a pieno titolo dalla legge elettorale.

Governo parlamentare non si identifica con assemblearismo sfrenato; anzi, quella forma di governo non soltanto è compatibile, ma nell'opinione di molti richiede meccanismi idonei a garantire la stabilità. Non devo ricordare a questo consesso l'ordine del giorno Perassi nel corso dei lavori della Costituente.

La forma di governo parlamentare oggi, nelle regioni a statuto ordinario, si attua mediante una legge elettorale che prevede il premio di maggioranza per la coalizione vincente, che intende cioè istituire un vincolo forte tra volontà espressa dagli elettori e investitura dell'esecutivo da parte dei consiglieri eletti, postulando la corrispondenza tra risultato elettorale e maggioranza consiliare. Questo non altera ma – ribadisco – attua la previsione costituzionale sulla forma di governo delle regioni in uno dei tanti modi possibili. Impedire il cambio di maggioranza, come noi riteniamo doversi fare, significa soltanto trarre le dovute conseguenze da questa scelta in ordine al sistema elettorale per l'attuazione del governo parlamentare e qualunque dubbio di costituzionalità, semmai trovasse ingresso, dovrebbe essere riferito all'impianto stesso della legge elettorale per le regioni o, quantomeno, alla clausola biennale impeditiva dei cambi di maggioranza. Ma, da questo punto di vista, i fatti ci confortano. Dubbi di questo tipo non sono mai stati sollevati, né in sede politica né in sede dottrinale, rispetto ad una legge elettorale che – come tutti riconoscono – ha complessivamente ben funzionato proprio fino a quando è stata in vigore la clausola in questione.

Sollevare oggi questi dubbi rispetto ad un cambiamento che è solo quantitativo, di durata, e non qualitativo e di impianto, è atteggiamento fortemente sospetto di opportunismo politico.

Si è detto ancora, da parte della maggioranza, che con il comma 1-bis del testo Camera, «Integra gli estremi delle gravi violazioni di legge...», si aggiungerebbe una causa di scioglimento del consiglio regionale a quelle già previste dall'articolo 126 della Costituzione. Questa tesi contrasta addirittura con argomenti di carattere letterale: tra le ipotesi dell'articolo 126 vi è la grave violazione di legge, una ipotesi cioè indicata mediante la più ampia delle clausole generali che il linguaggio normativo conosca. Il testo approvato dalla Camera ne costituisce soltanto una specificazione e noi riteniamo che sia veramente arduo non condividerla. Quale più grave violazione di legge di un comportamento istituzionale che altera il principio rappresentativo e rompe quel vincolo che

la legge ha stabilito tra volontà popolare e scelta dell'esecutivo? Quale violazione è più grave del comportamento di chi è stato eletto esclusivamente in virtù di un sostegno assicurato ad un presidente ed alla sua giunta e, successivamente, impegna il suo mandato per sostenere un esecutivo diverso?

Noi continuiamo a ritenere che questo comportamento configuri la più grave tra le possibili violazioni di legge in questa materia ed è per questo che tra i pochi ma significativi emendamenti presentati ne abbiamo introdotto uno che lo sanziona con la decadenza e lo sosterremo con la massima convinzione.

Un'ultima notazione: quanta ipocrisia nei richiami ascoltati all'autonomia regionale! Anche su questo, che senso ha, se non in termini di convenienza, invocare i principi, o meglio le tendenze, su questioni che non toccano l'impianto fondamentale dell'istituzione: le regioni continuano ad avere un ordinamento disciplinato dalla Costituzione e dalla legge elettorale nazionale. Può una malintesa accezione di autonomia servire soltanto a legittimare i trasformismi? Poi, più concretamente, le vicende accadute dicono tutt'altro, l'esatto opposto e cioè che i cambi di maggioranza nelle regioni si sono consumati in ossequio, in adeguamento ad una linea politica nazionale.

Quanto poi alla preoccupazione che l'approvazione di questa legge possa finire oggi per consolidare e rendere irreversibili i cambi già operati si tratta di preoccupazione che può anche essere condivisa, tanto che abbiamo proposto un emendamento che, nel riprendere il testo approvato dalla Camera dei deputati, ne stabilisce in modo esplicito la retroattività: il modo più semplice per ovviare a quell'inconveniente.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue DENTAMARO*). Su queste nostre proposte attendiamo di conoscere l'orientamento dell'Aula, ritenendo che il presente dibattito rappresenti uno snodo fondamentale e delicato dell'attuale momento politico, un passaggio, vorrei dire, di verità sull'atteggiamento delle forze di maggioranza rispetto ad un complesso di questioni istituzionali che questo Parlamento avrebbe il dovere di affrontare nell'interesse del paese, ma che impone un atteggiamento politico di responsabilità, di lealtà e di correttezza che proprio su questo provvedimento potrà misurarsi in modo chiaro. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, come è a tutti noto, il problema della la-

cuna esistente nell'attuale normativa riguardante la stabilità delle giunte regionali ha portato la Camera ad elaborare una modifica che prevede, oltre all'estensione all'intero periodo di cinque anni dello scioglimento dei consigli che ritirano l'appoggio all'esecutivo, la qualificazione come grave violazione di legge dell'elezione del governo regionale da parte di una maggioranza che non coincide con quella vincitrice alle elezioni.

In 1ª Commissione si è svolto un approfondito esame che, anche sulla base del parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha portato alla soppressione del comma *1-bis* del testo Camera ed all'aggiunta di un comma 2.

La soppressione del comma *1-bis* ha la finalità di evitare un surrettizio ricorso all'articolo 126 della Costituzione che prevede tassativamente le cause di scioglimento del consiglio regionale, fra le quali gravi violazioni di legge. L'elaborazione del nuovo comma 2 è fondata su una migliore coerenza con il testo costituzionale del quale richiama anche altre ipotesi di scioglimento e su un maggior rispetto dell'autonomia riconosciuta alle regioni.

È evidente che non è stato possibile superare, nella nuova stesura, i limiti insiti nella natura stessa della modifica legislativa al nostro esame. Infatti, soltanto una più radicale riforma, che può essere introdotta solo con legge costituzionale, che preveda fra l'altro, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale sull'esempio della legge per l'elezione diretta dei sindaci, potrebbe assicurare non solo l'auspicata introduzione di più efficaci norme «antiribaltone», ma anche una migliore conduzione dell'ente regione che deve stare a cuore a tutti coloro che condividono la necessità di accentuare le autonomie regionali, per facilitare il processo di trasformazione, faticosamente avviato, verso uno Stato federale. *(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardini . Ne ha facoltà.

PARDINI. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame si propone come obiettivo fondamentale quello di dare stabilità ai governi regionali e giunge nel pieno di un dibattito politico molto acceso su quelli che la stampa, con un termine orribile, ha definito i «ribaltoni».

Vorrei subito esprimere alcune perplessità di fondo. Innanzi tutto ritengo illusorio pensare di affidare ad uno strumento tecnico (sia esso una legge elettorale od una sullo scioglimento anticipato dei consigli) il compito di evitare comportamenti politici personali che attengono alla coscienza di ciascuno, che genericamente magari vengono considerati riprovevoli, ma che solo gli elettori possono giudicare una seconda volta.

Non è attraverso questa strada che si può ristabilire la fiducia fra cittadini e politica, quella fiducia che oggi appare spenta. Credo che se non vogliamo che il vero ribaltone lo facciano gli elettori non andando più a votare, come già stanno facendo, è necessario non tanto e non solo modificare i meccanismi e i marchingegni elettorali, ma imprimere

una nuova etica alla politica ed ai comportamenti politici perché siano essi stessi ispiratori di fiducia e di credibilità.

Siamo poi così certi che gli italiani considerino peggiore il passaggio di questo o quel consigliere regionale da uno schieramento all'altro, piuttosto che, ad esempio, il cumulo fra cariche nazionali ed europee? Circa la possibilità, poi, che questa legge possa imprimere stabilità ai governi locali, basterebbe ricordare quanto lo stesso ministro Amato ha più volte ripetuto: non si può assegnare questo compito, ossia la stabilità, al solo meccanismo elettorale.

La stabilità è un valore che si raggiunge attraverso la composizione di maggioranze omogenee, con programmi ed obiettivi condivisi. Ed inoltre, di quale stabilità parliamo? Di quella degli esecutivi o di quella delle maggioranze? Proprio il nostro paese ha sperimentato, nel corso della storia, una estrema stabilità della maggioranza politica a cui è corrisposto un numero elevatissimo di Esecutivi, dotati ciascuno di una grande instabilità; del resto, mai come in questi giorni l'attualità politica conferma questa idea, ossia che spesso i segni e le cause di instabilità sono assolutamente interni alla maggioranza, anche per quella uscita dalle urne.

La seconda perplessità di tipo generale che mi sento di esprimere è che questa riforma si inserisce come un tassello avulso da un quadro di riforme generale. Dopo la fine dell'esperienza della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, durante la quale si avvertiva la tensione anche etica di tutte le parti politiche verso il disegno di un nuovo quadro generale di regole, oggi rischiamo di legiferare non più in nome, appunto, di un disegno globale, ma spinti dalle emergenze o dalle urgenze politiche. Dobbiamo, quindi, essere ben consci che spesso in queste condizioni si rischia di ottenere gli effetti esattamente opposti rispetto a quelli che ci si era prefissi.

Venendo al merito delle questioni proposte al testo come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, questo si prefiggeva di sanare un'apparente antitesi di per sé insolubile, cioè concertare la necessità di assicurare stabilità alle scelte degli elettori con l'obbligo costituzionalmente sancito di evitare i mandati imperativi.

La strada scelta dalla Camera dei deputati, però, era manifestamente in contrasto con la stessa Costituzione in quanto prevedeva come grave violazione di legge l'elezione di un nuovo presidente della giunta regionale da parte del medesimo consiglio regionale, così come invece è reso possibile dalla Costituzione.

Da qui la necessità di rivedere l'impianto generale della norma, per evitare di provocare giganteschi contenziosi ed una instabilità politica peggiore di quella prodotta da qualunque «ribaltone». La legge per le elezioni regionali attualmente in vigore, come è ben noto, prevede un premio di maggioranza, per effetto del quale ai consiglieri eletti se ne aggiungono altri che in virtù del fatto di non essere stati eletti se non grazie al premio sarebbero in teoria più vincolati dei primi a rispettare la maggioranza così come uscita dalle urne.

Sulla base anche di questa considerazione che differenzia in questo senso i consigli regionali dal Parlamento nazionale (e quindi non è pos-

sibile fare confronti fra eventuali cambiamenti di maggioranza regionali rispetto ai cambiamenti all'interno del Parlamento nazionale), i promotori del disegno di legge hanno pensato di vincolare ulteriormente gli eletti, pena, in caso contrario, la decadenza dopo sei mesi.

Tuttavia a questa considerazione si può facilmente obiettare innanzi tutto che il premio di maggioranza non produce consiglieri di serie A e consiglieri di serie B e di conseguenza nessuno di questi sarebbe poi vincolato a rispettare un particolare mandato. Non solo, la Costituzione dice espressamente che il consiglio può essere sciolto quando non è in grado di esprimere una maggioranza, come ha sottolineato bene il presidente Elia in Commissione, intendendo per maggioranza una qualunque maggioranza.

Pertanto il lavoro svolto in Commissione si è concentrato nella ricerca di una soluzione che potesse rispondere all'esigenza comunque di trovare un fondamento giuridico alla norma che si voleva emanare salvandone le finalità e gli scopi. Si è quindi scelta, a mio parere opportunamente, la strada di modificare il comma *1-bis* con una disciplina dello scioglimento del consiglio come l'ha illustrata il presidente Villone che ne prevede appunto le ragioni e le metodiche. Le cause di scioglimento per impossibilità di funzionamento sono così state individuate nel nuovo testo: in caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri, le dimissioni devono essere contemporanee e non abbisognano di presa d'atto; in caso di delibera a maggioranza del consiglio di non procedere all'elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta e in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini dovuti.

La soluzione approvata in Commissione a mio parere è in sintonia da una parte con lo spirito originario che aveva motivato il legislatore ad imprimere questa modifica alla legge n. 43 del 1995, prevedendo nei casi ricordati di impossibilità di funzionamento, questa volta sì, la possibilità di nuove elezioni, oltre tutto tre mesi e non sei mesi come previsto dal testo Camera, mentre il precedente testo per certi versi blindava l'avvenuto. Questo tra l'altro è anche – lo vorrei ricordare – il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che ha espresso una serie di obiezioni molto puntuali sul testo Camera, a cominciare dal fatto che tale testo avrebbe prevaricato sostanzialmente la potestà dei consigli regionali tanto da averne richiesto la riscrittura del comma 1 e l'abolizione del comma *1-bis*.

Una cosa comunque è certa: la via maestra per dare stabilità ai governi regionali e rispettare il mandato degli elettori non è neppure quella di prevedere le ragioni dei consigli ma è quella della elezione diretta del presidente della giunta, soluzione che auspico arrivi presto a risolvere questo dibattito e che riporterebbe, questa volta per davvero, nelle mani dei cittadini elettori la scelta della maggioranza che deve governare.

Concludendo, in attesa che si riprenda da parte di maggioranza ed opposizione un cammino comune verso la riscrittura della seconda parte della Costituzione, ricreando quel clima cui alludevo in precedenza di tensione costituzionale malauguratamente interrotto con la fine della Bicamerale, in attesa che si proceda alla modifica costituzionale per l'elezione diretta del presidente della regione, ritengo che il testo di questo

disegno di legge come uscito dalla 1ª Commissione dia comunque una risposta efficace ad una necessità di razionalizzazione del sistema oltre che di stabilità nei governi locali, ma soprattutto contribuisca a ricreare un clima di fiducia e di credibilità verso il mondo politico riavvicinandolo ai cittadini. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, la 1ª Commissione ha modificato profondamente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati confortata, come ricordava ora il collega Pardini, anche dal parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Si è così rimediato ad una autentica violenza che si stava compiendo rispetto a chiare norme e principi costituzionali che si intendeva sottoporre a revisione con legge ordinaria.

Il testo proposto dalla 1ª Commissione non si presta più certamente alle censure avanzate contro quello approvato dalla Camera, anche se indubbiamente la scelta compiuta resta una risposta dettata da una contingenza sulla quale si è drammatizzato con grande enfasi. Taluni infatti hanno inteso reagire scompostamente a soluzioni delle crisi in alcune regioni introducendo norme che avrebbero contrastato con il principio-cardine della democrazia rappresentativa: quello, cioè, per il quale i rappresentanti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; essi sono sottoposti alla libera critica dei cittadini, che deve potersi esprimere sempre nelle più varie forme, fino alla valutazione che emerge dal voto.

La coerenza dei comportamenti degli eletti non può derivare da una blindatura normativa degli aspetti consiliari o parlamentari, ma dal senso di appartenenza di ciascun rappresentante ad una storia, ad un'ispirazione ideale e politica che il rappresentante politico deve far vivere nello scontro e nel confronto di ogni giorno, che impongono scelte in condizioni spesso nuove rispetto a quelle presenti nella campagna elettorale.

Ciò è particolarmente vero in una delicata e incerta situazione qual è quella che viviamo da qualche tempo. Nella fase politico-istituzionale che il nostro paese attraversa, è veramente ardito emettere anatemi, come sta facendo il Polo, di fronte allo scomporsi di vecchie maggioranze ed al costituirsi di nuovi rapporti politici a livello locale e persino nazionale; assai più utile sarebbe riflettere sulla natura della difficile transizione che viviamo e forse si potrebbe comprendere che la crisi della democrazia italiana non si può risolvere con le ricette alle quali si è fatto ricorso negli anni recenti o con quelle che vengono proposte oggi con *referendum* antipartitici.

Alla critica giustamente severa verso i metodi di direzione politica dei vecchi partiti dominanti non è seguita una riagggregazione di forze politiche idonea ad esprimere limpidamente linee ideali e politiche per affrontare la nuova realtà.

Le coercizioni del maggioritario hanno, in modo innaturale, costituito pseudoaggregazioni elettoralistiche destinate a durare lo spazio di una mattina. Anziché favorire un avvicinamento autentico di forze politiche, si sono avute unità formali ed una sostanziale iperfrantumazione; anziché la rigenerazione delle forze politiche e dei nuovi partiti che potessero concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale si è avuto un convulso processo nel quale improvvisazione, demagogia e nuovismo hanno spesso distrutto molto e costruito poco.

Bersaglio privilegiato di larga parte dei soggetti in campo è stata la Costituzione repubblicana, che è la Costituzione vivente (come diceva la collega Dentamaro), è la Costituzione materiale, ma è anzitutto costituita dalle norme precise indicate e dai principî enunciati in essa stessa: non esiste una Costituzione vivente o materiale che possa contrastare esplicitamente e apertamente anche con norme di dettaglio, talvolta, quali sono quelle che verrebbero violate se avessimo confermato il testo trasmessoci dalla Camera; norme rispetto alle quali il concetto di Costituzione materiale o vigente non ha nulla a che fare. Qui si tratta di norme precise, precettive, rispetto alle quali non è possibile un'interpretazione quale quella che in qualche modo veniva qui prospettata, se non attraverso un processo di revisione costituzionale oppure affermando esplicitamente che questo si vuole e questo si propone, non seguendo la strada della scorciatoia.

Larga parte dei soggetti politici in campo, quindi, nel corso di questi anni, ha preso di mira la Costituzione repubblicana e la necessaria riforma di istituti in essa previsti non è stata realizzata talvolta proprio per la pretesa tipica delle Destre di giungere ad un radicale ribaltamento del testo costituzionale.

Si è così creata la sensazione di un paese in attesa di Costituzione e si è attenuata fortemente la percezione del valore grande della nostra Carta costituzionale.

È in un clima di questo tipo che si è potuto giungere all'approvazione, con legge ordinaria, del testo che ci è stato inviato dalla Camera dei deputati e che giustamente è stato radicalmente mutato dalla 1ª Commissione del Senato. E esso sarebbe stato chiaramente in contrasto con gli articoli 122 e 126 della Costituzione, come ha ricordato il relatore.

Certamente, è del tutto naturale che vi sia stato e che vi sia ancora un duro scontro politico a seguito dei mutamenti avvenuti nella regione Campania e nella regione Calabria, ma anche per queste regioni, come del resto per il Governo nazionale, è fuori discussione la legittimità del percorso istituzionale seguito.

È quindi criticabile che, in una prima fase, si sia accolta da molti, non soltanto del Polo, l'idea di introdurre in tutta fretta le modifiche che giustamente la 1ª Commissione ha rigettato.

Non sono le alte grida delle Destre che possono indurci a stravolgere le norme costituzionali; non è possibile accettare tanto strumentalismo politico, perfino in questa materia.

Se non c'è il necessario consenso politico nelle sedi istituzionali per realizzare riforme costituzionali non è possibile sostituire questo

consenso con l'irrisione della Costituzione, pretendendo di modificarla con leggi dettate dall'intento di placare le ire di una Destra che paga il prezzo di una insufficiente coesione politica; un prezzo pagato, del resto, nei mesi scorsi anche dal Centro-Sinistra con la caduta del Governo Prodi e l'inevitabile ricerca di una nuova maggioranza che ha espresso l'attuale Governo.

Di qui, da queste vicende indubbiamente sono nate nuove divisioni che percorrono Destra e Sinistra, Centro-Destra e Centro-Sinistra. Ne siamo particolarmente consapevoli noi comunisti che in questo processo abbiamo pagato il più alto prezzo.

Per questo vogliamo contribuire al processo di riorganizzazione delle forze politiche, offrendo il nostro apporto autonomo alla costruzione di un più incisivo schieramento di Sinistra e al rafforzamento dell'alleanza di Centro-Sinistra.

A livello locale e nazionale occorrono libere convergenze programmatiche e non coabitazioni coatte dettate da leggi elettorali sempre più perverse o dai marchingegni proposti, ad esempio, con il disegno di legge al nostro esame.

Qui, in queste convergenze programmatiche reali, nella costruzione di alleanze reali fra le forze politiche e non altrove sta la garanzia democratica contro il trasformismo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jacchia. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, il disegno di legge noto con l'appellativo di «antiribaltone» doveva, nelle intenzioni dei suoi proponenti, introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il principio secondo il quale ad un cambiamento di maggioranza nelle amministrazioni regionali deve far seguito lo scioglimento dei relativi consigli.

Questo è stato contestato da più parti per l'evidente contrasto con un principio generale dell'ordinamento italiano: il divieto di mandato imperativo, stabilito dall'articolo 67 della Costituzione, con riguardo ai membri del Parlamento e dall'articolo 122, quarto comma, per i consiglieri regionali. In base a tale divieto – è bene ricordarlo – la rappresentanza politica è stata profondamente differenziata dall'istituto privatistico del mandato con rappresentanza. L'essenza della rappresentanza politica in Italia è, quindi, quella di una rappresentanza senza mandato: l'eletto è libero nell'esercizio del suo mandato, non è vincolato nè vincolabile.

L'«antiribaltone» originario colpiva proprio il principio della libertà politica dell'eletto; ove fosse stato approvato nella veste uscita dalla Camera, perciò, esso avrebbe indebolito la tutela della libertà degli eletti – che ha il suo fondamento nella stessa Costituzione – e forse anche aperto una breccia nella tenuta del regime previsto dall'articolo 67 della Costituzione a proposito del mandato parlamentare.

Ecco perché, nell'ambito della 1ª Commissione del Senato, si è deciso di riparare a quanto fatto dalla Camera con un emendamento sottoscritto da senatori di un vasto arco di forze politiche. Il risultato mi

sembra una disciplina più corretta e rispettosa dei principi costituzionali. Per questo motivo, la mia valutazione del disegno di legge nel nuovo testo è favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

* PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, consentitemi di esprimere preliminarmente gli stati d'animo che ho provato entrando in quest'Aula oggi pomeriggio.

Innanzitutto, ho provato un grande disagio, perché mi rendevo conto, pensando all'intervento che mi accingevo a pronunciare, che avrei dovuto tenere qui un'appendice di quel seminario di diritto costituzionale di cui parlava prima la senatrice Dentamaro e che è il seguito di quello tenuto nella 1ª Commissione, perché quando si coprono ragioni politiche con motivi di legittimità costituzionale occorre dimostrare che, quanto meno, queste ragioni di diritto sono opinabili e non certe come si vorrebbe far apparire.

Inoltre, ho provato un certo imbarazzo, perché prendendo il testo stampato del disegno di legge mi sono accorto che esso è cambiato profondamente, ma che il titolo è rimasto uguale (si riferisce infatti alla durata in carica dei consigli regionali), mentre sarebbe dovuto cambiare. Invito quindi la Presidenza, qualora il disegno di legge venisse approvato nel testo proposto dalla Commissione, ad introdurre una norma di coordinamento per cambiare il titolo nel seguente: «Norme sullo scioglimento dei consigli regionali».

E ancora, ho provato una certa frustrazione, perché immaginavo, entrando in quest'Aula, che tra gli emendamenti proposti ve ne fosse qualcuno, a firma del relatore o di esponenti della maggioranza, che riconducesse il testo almeno alla stesura originaria approvata dal legislatore del 1995 nel contesto del cosiddetto *Tatarellum*, il che non è avvenuto. Ma ascoltando l'intervento del relatore, ad un certo momento mi sono sentito preso in giro; ciò è accaduto quando egli ha ascritto alla mancanza di normativa irribaltoni che si sono verificati, quando – riprendendo un argomento esposto non so con quanta faccia tosta dal segretario del suo partito ieri in Calabria – quasi alzando le mani al cielo, ha sostenuto che fortunatamente ci sono gli ulivisti, i quali hanno salvato le regioni dallo sfascio e dalla ingovernabilità, perché – ahinoi – non c'è una legge che impedisse tali manovre e quindi non si è potuto resistere al canto delle sirene del potere, aggiungo io. In sostanza, la voglia di potere è superiore a qualsiasi proclamazione di intenti. Oggi che questa voglia è stata soddisfatta, gli intenti manifestati solo un mese fa vengono disattesi e calpestati in quest'Aula.

Noi riteniamo che il provvedimento della Camera, con tutte le sue difficoltà, i suoi dubbi e le sue incertezze, sia però valido sotto il profilo costituzionale. A questo punto devo fare un riferimento al testo vigente, cioè all'articolo 8, comma 1, della legge n. 43 del 1995, sul quale tutte queste *pruderie* di carattere costituzionale non ci sono state.

È stato approvato così com'è, è un *escamotage*, perché nel momento in cui il legislatore ha modificato la legge elettorale regionale con un premio di maggioranza particolarmente determinante e pesante, ha ritenuto necessario, come elemento portante di quel sistema elettorale, introdurre una norma che consolidasse, rendesse stabili le amministrazioni regionali.

Allora queste due norme, quella dell'articolo 8 e quella sul premio di maggioranza, devono vivere insieme, non possono essere tra di loro separate; per citare un brocardo che usano i giuristi (qui, purtroppo, ci dobbiamo addentrare in campo giuridico), *simul stabunt vel simul cadent*, o restano insieme o cadono entrambe, non è possibile modificare l'articolo 8 della legge n. 43 e non modificare il sistema elettorale delle regioni. Questo invece viene proposto in Aula dalla 1ª Commissione affari costituzionali: si cancella l'articolo 8, comma 1, della legge n. 43, che, con tutte le sue insufficienze ha garantito almeno un biennio di stabilità, ma si mantiene il premio di maggioranza, cioè si autorizza legalmente e politicamente la peggiore offesa che si possa recare alla volontà dei cittadini.

Veniamo ora agli aspetti più tecnici. L'articolo 8 della legge n. 43 vigente stabilisce che, quando vi è una crisi tra giunta e consiglio, cioè quando si rompe il rapporto di fiducia, comunque la legislatura cessa dopo due anni: in pratica, si riduce il termine della stessa. È una norma molto severa, perché paradossalmente, anche se si dovesse ricomporre la crisi con la stessa maggioranza e la stessa giunta, comunque la legislatura sarebbe compromessa.

I colleghi deputati, in un primo momento hanno pensato di modificare puramente e semplicemente questo termine stabilendo che, qualora si fosse verificata la crisi, cioè la rottura tra maggioranza e giunta, allora la legislatura si sarebbe ridotta, non più limitata con il limite ai due anni, ma i consigli si sarebbero sciolti dopo sei mesi. Evidentemente però si sono accorti, nel prosieguo, che in questo modo – come ha fatto presente il relatore – si scivolava nel campo dello scioglimento dei consigli regionali; quindi, non si sarebbe trattato più di una sanzione consistente in una minor durata della legislatura, ma di una sanzione consistente nello scioglimento dei consigli.

Allora, addentrandosi nell'articolo 126 della Costituzione, si è individuato un meccanismo che possiamo considerare complesso, barocco, insufficiente ai limiti della costituzionalità, ma che è comunque un meccanismo che realizza gli obiettivi della legge estendendo ai cinque anni, cioè all'intera durata della legislatura, la stabilità e soprattutto il mantenimento delle maggioranze consiliari così come uscite dalle urne.

I colleghi della Camera hanno dunque previsto che costituisca grave violazione di legge il cambiamento di maggioranza, non il cambiamento del presidente o della giunta, ma il fatto che il loro eventuale cambiamento sia determinato da una diversa maggioranza, onorando il patto elettorale stretto dalle forze di maggioranza con chi ha consentito che quella maggioranza sedesse in consiglio regionale.

Allora, se grave violazione di legge è nominare, da parte di un'altra maggioranza, un presidente o una giunta qualsiasi, ecco che la crisi

diventa un fatto di impossibilità di funzionamento del consiglio regionale perché non vi potrà essere sbocco alla crisi con una maggioranza diversa e quindi si darà seguito allo scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale.

Capisco che si tratti di un meccanismo barocco, difficile, contorto, ma è comunque un meccanismo che cerca di dare una risposta alle difficoltà poste da un sistema fortemente maggioritario in un contesto costituzionale che non ha previsto assolutamente il ricorso a questo tipo di meccanismo elettorale.

Le obiezioni, di varia natura, sono state esposte dal relatore. Ne accenno alcune: il fatto, ad esempio, che vi possa essere una grave violazione di legge, prescindendo dall'esistenza di una norma che, di per sé, qualifichi come violazione di legge un qualche atto che il Consiglio potrebbe compiere, cioè la necessità che vi sia – scusate la terminologia giuridica – una fattispecie semplice, ravvisabile nella violazione di legge, e una fattispecie complessa, consistente in una grave violazione di legge; mi sembra che qui il «barocchismo» superi quello del testo a noi sottoposto.

Si è parlato di libertà di voto, ma qui non si incide su quest'aspetto, perché la libertà di voto prevista dalla Costituzione per i consiglieri regionali fa *pendant* con la libertà di voto e di espressione delle proprie opinioni, prevista dall'articolo 68 della Costituzione per i parlamentari. Per i consiglieri regionali la Costituzione non prevede esplicitamente il divieto di vincolo di mandato, previsto invece per i parlamentari. Quindi, se si volesse collegare questa normativa alla violazione della norma che fa divieto di istituire vincolo di mandato, non ci sarebbe per i consiglieri regionali una tutela di carattere costituzionale.

Si è poi parlato di uguaglianza con altre situazioni elettorali, ma è l'argomento più debole perché le ragioni di questa normativa riposano nel meccanismo fortemente maggioritario dei consigli regionali che – badate bene – è ancor più forte di quello che esiste nelle amministrazioni comunali; è più forte perché individua in alcuni soggetti, che non hanno alcuna legittimazione elettorale, l'ago della bilancia di una maggioranza piuttosto che di un'altra. Questo è il punto fondamentale che occorre anche considerare.

È stato citato, credo dal collega Marchetti, il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si tratta di un parere espresso il 20 gennaio 1999. Mi chiedo dove fosse e cosa stesse facendo questa Commissione il 10 o il 15 dicembre, quando il provvedimento transitava nell'Aula di Montecitorio. Quale parere ha espresso? Era assente? Improvvisamente, alla vigilia del voto in Senato, si risveglia ed esprime un parere che bolla come incostituzionale questa normativa perché invasiva delle competenze regionali. E con quali motivazioni? Il seguente passo mi sembra veramente risibile: «Le disposizioni» – quelle cioè della Camera – «appaiono difficilmente compatibili con l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito agli ordinamenti regionali...». «...La normativa in questione mira sostanzialmente a caratterizzare in senso tendenzialmente di legislatura la forma di governo regionale, che la Carta costituzionale definisce invece come Governo parlamentare a

tendenza assembleare...», «...risulta di fatto limitata anche la potestà delle regioni di prevedere appropriati strumenti di stabilità dell'esecutivo...».

Scusatemi, ma queste obiezioni non riguardano anche l'articolo 8 della legge n. 43, attualmente vigente? Anzi, non lo riguardano forse in misura anche maggiore? In base a quell'articolo, infatti, non è possibile nemmeno per la stessa maggioranza modificare la composizione della giunta o il suo presidente, in quanto a qualsiasi situazione di crisi conseguirebbe la sanzione della riduzione della durata della legislatura.

Queste le ragioni, non dico assolutamente campate in aria, ma solo in parte fondate; perché sono in parte fondate anche le ragioni di chi sostiene che probabilmente, sul filo della Costituzione, questa normativa si poteva poggiare e poteva andare avanti; anche come segnale politico fondamentale verso gli elettori di tutte le parti politiche (Destra, Sinistra, Centro, Centro-destra, Centro-sinistra), che si sentono quotidianamente traditi nel loro voto.

Oggi noi aggiungiamo ai tradimenti già commessi un ulteriore tradimento perchè, qualora dovesse essere approvato questo provvedimento, così come proposto dalla Commissione, autorizzeremo i ribaltoni anche nel corso dei due anni, purché la crisi venga chiusa entro tre mesi dal suo nascere.

Ecco la risposta che questo Parlamento riesce a dare a quello che i nostri cittadini chiedono. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lisi. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, ascoltando poco fa l'intervento del senatore Marchetti ho avuto dei dubbi in ordine a quanto ho appreso in Commissione, dove abbiamo discusso la materia, e mi è sorta la preoccupazione di trovarmi in un posto dove forse non avrei dovuto essere. Infatti, il senatore Marchetti ha detto che non è possibile pretendere di modificare la Costituzione con leggine presentate dalla Destra e volute per fatti che riguardano cadute di amministrazioni, peraltro nelle mani della Destra. Ebbene, vorrei dire al collega Marchetti che mi auguro che il testo stenografico del suo intervento mi smentisca e che io sia stato disattento perchè vorrei ricordare all'Aula, a me stesso e a chi ci ascolta che l'idea di questo disegno di legge che ci è stato inviato dalla Camera non è stata della Destra, bensì di tutti quei partiti i quali, al primo stornir delle foglie dell'onorevole senatore Cossiga, quando si trattò di far capire alla gente (ciò è quello che venne compreso dagli elettori) che stavano per mutare i colori delle casacche di alcuni eletti in determinati schieramenti e con determinati voti in alcune regioni, per consentire alle minoranze volute dall'elettore di diventare maggioranza, levarono le voci più disparate di disdegno, di mancanza di decoro politico, di offesa al corpo elettorale. Ci fu, quindi, una prima proposta di legge a firma dei deputati Bertucci, Frattini, Cosentino e Berruti, seguita, collega Marchetti, due numeri dopo (noi sappiamo cosa significa numeri e cioè qualche

attimo dopo, dieci-venti secondi, un minuto dopo, dieci minuti dopo, nella stessa giornata) da una proposta di legge a firma Veltroni, Mussi, Folena, Domenici e Soda, e dalla successiva proposta n. 5383 dei deputati Frattini, Gasparri e Giovanardi. Alcuni partiti politici, però, non avevano fatto sentire la propria voce (lo avevano fatto attraverso i comunicati stampa, ma non avevano presentato un disegno di legge): lo fecero, a qualche ora di distanza, presentando la proposta di legge n. 5407, d'iniziativa dei deputati Palma, Pistelli, Cananzi, Cerulli Irelli e Orlando; e poi, poteva mancare Paissan? No, ed ecco la proposta di legge n. 5413 a sua firma. Il deputato Nuccio Carrara si collocava al cinque-milaquattrocentoquarantaquattresimo posto e al successivo con ben due proposte (vedremo tra poco perché ne ha presentate due).

Cosa volevano, dunque, questi partiti con tali proposte di legge? Miravano ad allargare il periodo di protezione a favore del voto popolare rispetto a quanto previsto dalla legge n. 43 del 1995. Secondo tale normativa, infatti, entro i primi due anni, la situazione non poteva essere modificata in quanto, qualora ciò avvenisse, la durata in carica del consiglio regionale terminava nel momento in cui veniva a mancare il rapporto fiduciario tra giunta e presidente, tra giunta e consiglio e dunque un consiglio regionale non poteva durare più di due anni. Si disse alla Camera dei deputati: «Estendiamo questa garanzia e cerchiamo di evitare che questi ribaltoni avvengano al cessare dei due anni, quindi, consentiamo un allargamento della previsione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995».

Il discorso fu chiarissimo, i resoconti del dibattito svoltosi alla Camera sono oltremodo chiari: non vi sono mai stati dubbi in ordine alla *ratio* per la quale la Camera dibatteva quelle proposte di legge, che sono state poi unificate, affidandone la relazione al collega Anania dell'opposizione. Come abbiamo già visto, questi disegni di legge miravano alla modifica dell'articolo 8 in materia, così recitano i loro titoli, «di durata in carica dei consigli regionali», «di stabilità delle giunte regionali», «di stabilità e di durata in carica delle stesse», allo scopo di garantirne la stabilità.

Solo Nuccio Carrara, nelle sue due proposte, suddivide il campo d'azione e sosteneva: «Intervengo per proporre l'allargamento del termine biennale, a garanzia antiribaltone e, nel contempo, presento un altro disegno di legge nel quale vado ad esplicitare quanto la Carta costituzionale prevede all'articolo 126 con riferimento all'impossibilità di funzionamento del consiglio regionale». A tal fine, quindi, egli prevedeva l'attivazione della procedura di scioglimento.

Carrara separava i due momenti perché si era perfettamente reso conto che la volontà principale degli altri proponenti dei disegni di legge, che venivano riuniti in un testo unico, altra non era che quella di salvaguardare, in sostanza, la volontà dell'elettore. Qui, infatti, abbiamo discettato di Carta costituzionale e di possibilità di violazione delle norme della Costituzione; ci sono state al Senato – come ha detto il collega Pastore – nuove *pruderie*, superate largamente alla Camera con interventi di pregevole fattura da parte di rappresentanti di quegli stessi schieramenti politici che ora, in

quest'Aula, riscontrano l'assoluta incostituzionalità delle norme trasmesse dall'altro ramo del Parlamento.

Che cosa abbiamo dimenticato in quest'Aula? Presidente Villone, abbiamo dimenticato la volontà dell'elettore. Abbiamo dimenticato che vi possono essere consiglieri regionali (a proposito si dice: «Non lo so con esattezza, questa indagine ancora non l'ho compiuta, sarebbe forse opportuno verificare») chiamati a svolgere il loro ruolo solo ed esclusivamente in virtù del famoso scatto del premio di maggioranza, che fa sì che venga eletto quel Presidente e che insieme a lui vengano ad essere chiamati alla carica di consigliere regionale i facenti parte di una determinata lista, in attesa che quello o quell'altro Presidente ottenga la maggioranza dei voti degli elettori.

Quando Rastrelli dice: «In Campania sono portatore di due milioni di voti, mentre Losco porta settemila voti» non dice una bugia perché specifica che dietro di lui vi è una maggioranza di elettori che ha fatto sì che vincessero, oltre a quel Presidente, la lista che lo accompagnava o che era legata a lui.

Di questo non interessa niente a nessuno? La Costituzione non si preoccupa del cittadino? La Costituzione non deve tener conto della volontà dell'elettore? Alla Camera sono stati molto più accorti di noi, presidente Villone, mi consenta, tanto più accorti che hanno superato per due ragioni, una di carattere costituzionale e l'altra di carattere politico, i problemi che si ponevano mano a mano di fronte. La ragione di carattere costituzionale non poteva prescindere dalla valutazione del premio di maggioranza legato alla legge e per questo i colleghi della Camera hanno pensato di mettere nero su bianco e di proporre una delle ipotesi di grave violazione di legge, che oggi non c'è più nel testo così come voluto e presentato dalla 1ª Commissione in quest'Aula. Non dimentichiamo, infatti, l'altro elemento fondamentale: uno è rappresentato dalla volontà degli elettori che votano un presidente garantendogli un premio di maggioranza che gli consente di portare un certo numero di consiglieri regionali dietro di sé e l'altro è costituito dalla violazione di legge, legata appunto al fatto che non si è rispettata a pieno la legge elettorale che prevedeva la volontà principe dell'elettore nella modifica o comunque nella indicazione di un maggioranza qualsiasi essa fosse, ma purché fosse quella voluta dallo stesso elettore attraverso i voti nel momento in cui gli stessi venivano espressi.

Non credo che ci possano essere titolari di cattedra da cinquant'anni in diritto costituzionale che possano smentire questi fatti, che rimangono scolpiti. Amici della Sinistra, diciamocele le verità e diciamole per intero quando facciamo politica in questi consessi perché la gente ha bisogno di conoscere le verità, ha bisogno di sapere che li stiamo turlupinando, che li state turlupinando. I cittadini hanno bisogno di sapere che i vostri conti interni non tornano perché al momento in cui voi avreste dovuto votare quella legge, nel caso lo aveste deciso, vi sareste trovati di fronte lo schieramento di coloro i quali vi sostengono al Governo e che vi avrebbero fatto forse qualche piccolo sgambetto, anche se il senatore Cossiga, nonostante i suoi tentativi, non riesce a fermare le «orde mastellate». Ma quello che più conta è che dobbiamo dire in questi con-

sessi – come dicevo prima – la verità perché, quando alla Camera si discuteva questa legge e a qualcuno veniva la *pruderie* – come diceva il collega Pastore – di parlare di incostituzionalità, la si superava sostenendo che la legge ordinaria poteva benissimo decidere in ordine alla durata dei consigli regionali. Non c'era bisogno di scomodare la Carta costituzionale perché bastava una legge ordinaria per intervenire in materia. Ecco perché i colleghi della Camera decisero di scegliere quella strada e di farla seguire con l'altra alternativa, per altro votata alla pressoché unanimità, della ipotesi della grave violazione di legge. Noi, invece, cosa abbiamo fatto in 1ª Commissione? Non abbiamo più parlato di volontà dell'elettore. Cosa voleva la legge antiribaltone? Perché veniva ideata? Come vi ho detto all'inizio, quale era la *ratio*, quale era la spinta emotiva che faceva correre i colleghi della Sinistra, collega Marchetti, a presentare disegni di legge, peraltro ben formulati, che venivano seguiti da quelli degli altri colleghi? Ve li ho elencati qualche attimo fa, c'erano tutti, i partiti i quali ravvisavano o ritenevano che non fosse giusto, onesto e decoroso, che si trattasse di ladri di voti, di cambiamenti di casacca che non rispettavano la volontà dell'elettore, che si trattasse comunque di qualcosa che cozzava col principio della volontà popolare e per questo si ribellarono, si ribellarono tutti, anche gli esponenti dei vostri partiti politici. Tutti, compreso il segretario nazionale dei Democratici di Sinistra e i vari portavoce attuali.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento nel quale scompaiono la difesa del premio di maggioranza (previsto nella legge elettorale del 1995), così come quella del rispetto della volontà dell'elettore (scompare anche questo); scompare la previsione della grave violazione di legge, che era l'*escamotage* di carattere giuridico-costituzionale per giungere non solo alla soluzione del problema della salvaguardia non solo dei primi due anni della legislatura, ma anche della *ratio* di allungare il periodo di salvaguardia: scompare anche questo. Rimangono codificate le ipotesi di impossibilità di funzionamento, così come prese in esame dall'articolo 126 della Costituzione.

Ebbene, c'era forse bisogno che ci scomodassimo in tal numero e che andassimo ad abolire una proposta di legge («abolire», perché noi aboliremmo *in toto* la proposta di legge che viene dalla Camera, così come redatta dai colleghi onorevoli deputati) solo per procedere all'attuazione dell'articolo 126 della Carta costituzionale? Sarebbe bastato copiare la legge comunale e provinciale per risolvere il problema; ma non avete risolto né il problema morale, che è rimasto «sotto i piedi», né quello politico (politico-morale): avete risolto il problema di Governo.

Ma se dobbiamo stare in queste Aule per risolvere solo i problemi di Governo e se dobbiamo legiferare solo ed esclusivamente in funzione dei problemi di Governo, noi non ci stiamo. Noi siamo qui per fare in modo che qualche provvedimento venga votato e approvato; noi siamo qui perché quando ci viene il desiderio di punire un certo tipo di comportamento, così come ci era venuto presentando alla Camera quelle proposte di legge, siamo coerenti fino in fondo e tale coerenza la dimostriamo anche nell'Aula del Senato, quella coerenza alla quale invitiamo i colleghi della maggioranza. Un invito in tal senso è già stato loro ri-

volto in Commissione, ma ad esso ci hanno risposto che noi di Costituzione mastichiamo poco, mentre siamo in grado di fare (ci è stato detto in quest'Aula, solo qualche minuto fa) solo della demagogia, che non porterebbe da nessuna parte.

Signori, non porta da nessuna parte il vostro comportamento; non porta da nessuna parte perché in queste Aule, dicendo la verità e facendosi comprendere da quegli elettori che hanno concesso certe maggioranze in alcune regioni a determinate parti politiche votando quel certo presidente e facendo in modo che esso facesse eleggere insieme a sé anche un certo numero di consiglieri regionali, facendo scattare il premio di maggioranza, non c'è UDR o accordo politico che tengano, non c'è alcuna preoccupazione di perdere le presidenze dei consigli: di fronte all'onestà di comportamento e al dovere morale che avete come componenti di un alto consesso come il Senato, nel momento in cui siete chiamati a dare una risposta – come ho già detto prima – politica e morale, con il vostro comportamento non darete né l'una né l'altra, ma il paese capirà. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Molte congratulazioni.)*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, colleghi, quando fu annunciata la trasmissione del messaggio di questo disegno di legge dalla Camera dei deputati, mi permisi di esprimere a caldo un'eccezione istintiva di incostituzionalità.

Riconosco con grande rispetto il lavoro che ha fatto la Commissione, illustrato oggi dal senatore Villone, però non sono convinto e, se rimane questo testo, non voterò a favore. E spiego sinteticamente il perché.

Prescindo adesso da ricordi storici (per carità); vorrei ricordare la grande polemica sul cosiddetto «preambolo Forlani», cioè sulla linea politica che auspicava come indirizzo una certa convergenza tra maggioranza governativa e maggioranze regionali. A quella proposta si reagì, e a mio avviso giustamente, perché era un modo di violare l'autonomia delle regioni confondendo due campi. Anzi, secondo me, se esaminiamo a consuntivo, ritengo che proprio l'esistenza di queste diversità è stata profondamente utile all'equilibrio globale della nostra nazione e a preparare condizioni di cambiamento. Ovviamente, non è stato solo questo, ma è stato uno dei motivi.

C'è qualcosa che mi turba e che credo non possa essere superata come obiezione. Abbiamo un articolo preciso della Costituzione che fis-

sa le condizioni per le quali si può sciogliere un consiglio regionale, cioè atti contrari alla Costituzione e gravi violazioni di legge. Questo è preciso. Se vogliamo modificarlo, intanto, come forma, dobbiamo fare una legge costituzionale. Guai a stabilire... È discutibile anche ciò che è stato fatto in proposito nel passato, ma sotto questo aspetto non mi interessa. La Costituzione ha una sua rigidità e può essere modificata attraverso le procedure previste, l'articolo 138, non attraverso una legge ordinaria. Si interviene su una delicata fase della vita delle regioni e si stabilisce (anche se si chiama diversamente, la legge comincia così): «Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il terzo mese successivo». Il testo prosegue poi con la parte in neretto nello stampato, cioè l'innovazione. Lo sforzo è notevole. Chiedo scusa di intervenire su un aspetto giuridico; ho una laurea di 58 anni fa, probabilmente prescritta, non ho competenza per interferire su valutazioni che colleghi molto autorevoli hanno fatto. Il testo, però, dopo quel «comunque», dice: «Il consiglio è sciolto per impossibilità di funzionamento... ancorchè non sia decorso il termine...». Colleghi, una norma con un «comunque» e un «ancorchè», nella migliore delle ipotesi, mi sembra estremamente confusa.

Vorrei allora avanzare un modestissimo suggerimento, fermo restando – ripeto – l'apprezzamento dello sforzo, anche per cercare di non apparire polemici nei confronti dell'altro ramo del Parlamento – giusta cautela che dobbiamo avere – e prescindendo comunque dalla contingenza politica in cui si è posto questo problema. Nel nuovo dizionario dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana addirittura è entrata anche la parola «ribaltone»: quindi, direi che è... non costituzionalizzata, ma divenuta espressione letteraria. Quindi, tutto deve essere considerato anche da noi per recepirlo.

Mi permetterei di pregare la Commissione ed il Governo (perché questo non può essere estraneo ad una delicata situazione giuridica, ed è questo l'aspetto di cui mi faccio carico) di riformulare il testo in modo diverso. Se si deve modificare la Costituzione aggiungendo un elemento nuovo alle possibilità di scioglimento, lo si faccia allora nelle forme costituzionali. Penso che dobbiamo essere tutti estremamente rigorosi nel rispetto di questa caratteristica rigida (se si vuole, però è una garanzia per tutti) della nostra Costituzione.

Così com'è il testo, non posso certamente approvarlo. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e dei senatori D'Urso e Ferrante*).

Sull'ordine dei lavori

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, come lei sa – ma è giusto mettere a conoscenza anche i colleghi senatori – si è appena conclusa una riu-

nione dei Capigruppo, nel corso della quale abbiamo formulato una richiesta che mi sembra sia utile esplicitare in questo momento.

Come è noto, il disegno di legge, così come viene in questo momento all'attenzione dell'Aula, non soddisfa completamente l'opposizione. Le argomentazioni credo siano state già svolte in maniera egregia dai colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto. Abbiamo presentato delle proposte emendative che riteniamo molto migliorative del testo e chiediamo alla maggioranza di prenderle in considerazione con il tempo necessario per un esame compiuto e responsabile. Per consentire questo esame, nell'interesse della migliore articolazione della legge, penso che anche noi possiamo avanzare la richiesta di sospendere l'esame su questo argomento, per riprenderlo nel corso della seduta pomeridiana di domani. Credo che il tempo a disposizione questa sera e domani mattina potrà essere sufficiente alla maggioranza, poiché l'argomento è già stato sviscerato in ogni suo particolare, per dare una risposta consapevolmente compiuta ed articolata.

Riteniamo peraltro che senza questi miglioramenti la legge otterrebbe esattamente lo scopo contrario rispetto a quello che si voleva raggiungere e che ha dato luogo ad una lunga valutazione alla Camera, con l'approvazione del testo che poi ci è stato inviato per il nostro esame e la nostra approvazione.

Pertanto, mi trovo a dover formalizzare la richiesta di sospendere l'esame di questo argomento fino a domani pomeriggio, proprio per consentire alle forze di maggioranza di esprimere il loro parere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come il senatore La Loggia ha appena ricordato, nel corso della Conferenza dei Capigruppo è emersa questa indicazione, cioè che la stessa opposizione, attraverso un suo esponente, chiedesse la sospensione dei lavori.

Ci sono dei colleghi che intendono intervenire in merito?

BESOSTRI. Signor Presidente, credo che questa richiesta possa essere avanzata una volta che sia stata conclusa la discussione, perché la decisione non ha il potere di sospendere il mio diritto di intervento sulla legge, che può anche servire per offrire elementi di meditazione sugli emendamenti che verranno formulati.

PRESIDENTE. Ripeto, è stata una determinazione della Conferenza dei Capigruppo, che si è espressa in questi termini, sulla quale c'è stata la convergenza anche dell'opposizione, che appunto si è fatta carico di chiedere questa sospensione.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, il collega Besostri desidera svolgere adesso il proprio intervento: possiamo subito dopo sospendere e,

come ci si era orientati, iniziare la discussione dell'altro punto all'ordine del giorno, il disegno di legge sulle attività produttive.

PRESIDENTE. Come avete sentito, colleghi, da parte del Presidente del Gruppo dei Democratici di Sinistra è stata avanzata l'indicazione di consentire al senatore Besostri di intervenire. Teniamo presente che esiste un problema anche di tempi.

Altri colleghi intendono intervenire?

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, per la verità il senatore Gasperini avrebbe voluto intervenire.

PRESIDENTE. Sì, certamente, ma il senatore Gasperini, che ha chiesto la parola prima, era nella Conferenza dei Capigruppo e quindi è chiaro che avrei dato a lui in primo luogo la parola per sentire se confermava la posizione che era emersa nella Conferenza dei Capigruppo.

GASPERINI. Certo, signor Presidente, e mi riservo di prendere la parola domani.

PRESIDENTE. Allora, colleghi, in sostanza rimane questa richiesta del senatore Besostri di poter comunque intervenire adesso.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mi fa presente il senatore Pera che vorrebbe anche lui intervenire su questo argomento prima della sospensione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, a questo punto rimangono soltanto pochi colleghi che debbono intervenire; ciò vanifica la determinazione della Conferenza dei Capigruppo. Ditemi voi come ci dobbiamo regolare, però, perché, dopo aver assunto in quella sede un orientamento, se ora in Aula alcuni degli stessi Capigruppo in qualche modo «allentano» quella indicazione, è evidente che la Presidenza si trova in difficoltà.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, per chiarire questo aspetto: per noi va bene sospendere subito, ma se prosegue la discussione generale

con l'intervento, attesissimo, del senatore Besostri, è ovvio che qualcun altro dell'opposizione dev'essere nella condizione di replicare. Se invece sospendiamo subito va bene.

PRESIDENTE. Benissimo, senatore La Loggia, allora procederemo con un voto.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, io non drammatizzerei questo passaggio; è evidente che abbiamo assunto in Conferenza dei Capigruppo la decisione di sospendere un intervento particolarmente partecipato da alcuni colleghi per i lavori d'Aula. Il fatto che questa decisione abbia sorpreso alcuni colleghi, visto che è stata piuttosto repentina, mi sembra normale, soprattutto quando trattasi di Gruppi di grandi dimensioni.

Io ritengo che, se chiudiamo qua i nostri interventi e consentiamo ai colleghi Besostri e Pera di intervenire, fra dieci o quindici minuti siamo in grado di procedere con la discussione del disegno di legge sulle attività produttive.

PRESIDENTE. Allora colleghi, potremmo cercare di tenere un andamento un pò contratto dal punto di vista temporale; c'è la disponibilità del senatore Besostri e del senatore Pera a contenere i propri interventi?

BESOSTRI. Mi occorrono cinque minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, proseguiamo allora con la discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Besostri. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, conterrò il mio intervento in cinque minuti e forse così non potrò soddisfare l'attesa del senatore La Loggia per il mio intervento.

Da Antigone in poi le norme di legge non risolvono i problemi morali ma semmai li creano. Come ho fatto più volte anche in Commissione, vorrei dichiarare la mia avversione alla legge n. 43 del 1995, nata come segnale politico verso l'opinione pubblica e viziata nella sua impostazione, tanto da essere seriamente sospetta di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 48 della Costituzione.

Argomentazione non speciosa o di comodo, cari colleghi dell'opposizione: l'ho svolta infatti nel lontano 1995, cioè quattro anni fa. Vorrei

evidenziare il fatto che la pretesa di affermare con norme giuridiche principi di etica e cultura politica è quanto mai impropria e sicuramente vana, poiché quei principi di etica e cultura politica è quanto mai impropria e sicuramente vana, poiché quei principi si affermano di per sé, ovvero determinano una corretta interpretazione delle norme vigenti, ma non possono essere garantiti da norme apposite.

Riguardo alla questione dei consiglieri aggiunti per assicurare la formazione e la stabilità di una maggioranza in consiglio regionale ricordo che l'articolo 122 della Costituzione esclude qualsiasi obbligo giuridico diretto ad eleggere il Presidente della giunta regionale nella persona del capolista della lista regionale. Tale eventualità infatti potrebbe essere negata sia per ragioni politiche sia anche per ragioni naturali, come ad esempio il decesso, nelle more dell'elezione del presidente, del capolista proclamato eletto.

Potrei giudicare censurabile la condotta di un consigliere cosiddetto aggiuntivo, eletto in ragione di una determinata formula di maggioranza, che contribuisca con il suo voto determinante alla sfiducia della maggioranza esistente per aderire ad una maggioranza diversa ed opposta. Il disegno di legge licenziato dalla Camera avrebbe potuto determinare il paradossale di sancire cambiamenti di maggioranza già realizzati e anche di impedire la respicenza delle forze politiche, in alcuni casi come quello del Molise.

Le norme, inoltre, avrebbero potuto tutelare situazioni di aperta divaricazione tra la volontà degli elettori e la determinazione della maggioranza in quanto il collegamento di quelle disposizioni con la volontà degli elettori è esclusivamente nelle intenzioni di quanti sostengono l'approvazione della nuova legge ma può essere contraddetto da un uso distorto, strumentale o semplicemente non previsto di quella normativa. Ad esempio, la disposizione di cui al comma 1 nel testo licenziato dalla Camera potrebbe essere utilizzata per un prolungamento artificiale della durata del consiglio regionale anche oltre il quinquennio.

A mio parere dunque è preferibile, come previsto nel testo approvato dalla Commissione, individuare alcuni atti qualificanti, come la mancata approvazione del bilancio o un espresso voto di sfiducia, che manifestino la crisi del rapporto fiduciario tra consiglio, giunta e Presidente. Questo inconveniente aveva indotto, evidentemente, nel testo poi modificato in Commissione, l'esigenza di aggiungere il comma 1-*bis* che intendeva qualificare un caso specifico in termini di grave violazione di legge, senza considerare l'evidente aporia poiché l'elezione della giunta e del Presidente da parte del consiglio è nient'altro che l'esercizio di un potere previsto dalla Costituzione.

Il problema pertanto è essenzialmente quello dei consiglieri aggiunti che dovrebbero essere del tutto eliminati dall'ordinamento, ovvero condizionati nel proprio comportamento con sanzioni apposite, per esempio la decadenza dalla carica. Tuttavia ciò non è possibile poiché l'articolo 1, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, prevede espressamente che i consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato. Tale disposizione è stata intesa come stretta-

mente correlata all'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, per cui non possono essere chiamati a rispondere dei propri voti.

D'altra parte, nel sistema elettorale regionale è data anche la possibilità di votare per la lista regionale, con il candidato presidente, e per una lista non collegata, e questo rende ancora più ardua l'individuazione di una volontà elettorale in riferimento alla determinazione di una maggioranza e della presidenza, giacché la sola volontà elettorale che si manifesta inequivocabilmente è quella dei suffragi conseguiti dalle liste per i candidati collegati e per la lista regionale, mentre la determinazione della maggioranza in consiglio, con l'elezione del Presidente della giunta nel suo seno, attiene alla forma di Governo. Con il premio di maggioranza consistente nei cosiddetti consiglieri aggiuntivi si voleva unicamente facilitare il compito del governo regionale.

Il problema dei consiglieri aggiuntivi non era affrontato dal testo originario e neppure da alcuno degli emendamenti presentati per l'Aula, neppure dall'emendamento 1.5. È fuori luogo quindi criticare il testo approvato dalla Commissione per ragioni attinenti a questioni che forse erano nella mente di chi ha approvato il testo alla Camera e di chi lo difende in Senato, ragioni però che non hanno trovato espressioni nel testo.

Il testo della Camera richiedeva, comunque, un decreto di scioglimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. In ogni caso, qualsiasi sistema elettorale, anche di orientamento maggioritario, assicura la formazione di maggioranze esclusivamente numeriche, ma ferma restando la libertà di scelta dei consiglieri eletti, non potrà assicurare quel vincolo politico che nasce dalla reciproca fiducia tra i costituenti una maggioranza.

Una logica maggioritaria richiede delle procedure democratiche di individuazione dei candidati tra cui, ad esempio, ma non esclusivamente, le elezioni primarie.

Quale che sia il sistema elettorale, fino a quando i candidati, anche in liste di coalizione, saranno tali solo grazie ad una investitura di partito, a tale investitura sempre risponderanno.

Tutti discutono di sistemi elettorali, proporzionali o no, ma mai del procedimento elettorale preparatorio; e come avrebbe potuto dire *monsieur* de La Palisse: «Chi non è candidato non può essere eletto», quale che sia il sistema elettorale.

In conclusione, la Commissione ha fatto bene ad occuparsi d'altro, perché era veramente scandaloso che l'articolo 126 della Costituzione non potesse essere attuato. Con lo scioglimento per dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri il problema del cambiamento delle maggioranze resta affidato alla responsabilità politica di chi dà loro vita e non alle equivocate formulazioni di sospetta costituzionalità. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al senatore Pera, vorrei richiamarvi al fatto: la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso di proporre una sospensione dell'esame dei disegni di legge nn. 3722 e 3667 per riprendere la discussione del disegno di legge n. 3369 in materia di attività produttive. Il punto è che passando a quest'ultimo disegno di legge dovremo effettuare sei votazioni mediante procedimento elettronico e non mi pare che le presenze in Aula siano tali da garantire il numero legale.

Considerato che la *ratio* che ha animato la Conferenza dei Capigruppo è comunque quella di rinviare l'esame del testo relativo ai consigli regionali a domani, senza però perdere il tempo disponibile questo pomeriggio, propongo di continuare la discussione generale in corso, così da guadagnare almeno mezz'ora di tempo, e di passare poi, senza la replica del relatore senatore Villone, all'esame del disegno di legge n.3369. (*Cenni di dissenso del senatore La Loggia*).

MORANDO. Signor Presidente, per noi va bene.

La LOGGIA. Signor Presidente non sono d'accordo. (*Commenti del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. Cari colleghi, mancherà il numero legale! Ho avanzato la mia proposta in una logica di buon funzionamento dell'Assemblea, se però non volete rispettare tale logica, mi attengo alle deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo, do la parola al senatore Pera per passare successivamente all'esame del disegno di legge sulle attività produttive; in occasione della prima votazione mediante procedimento elettronico registreremo l'assenza del numero legale ed andremo a casa. Invito tutti a riflettere.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, sarò molto breve perché anziché svolgere un intervento intendo sollevare alcune domande e sottoporle all'esame dei colleghi.

Ho ascoltato alcune lezioni di diritto costituzionale in ordine al disegno di legge in esame. Il relatore, senatore Villone, è un professore di diritto costituzionale che apprezzo e che perciò ho ascoltato con molta attenzione; ho avuto la sensazione che invece altri intervenuti rispetto al diritto costituzionale non sembrino nemmeno dei cultori della materia. Per questo mi ha fatto molto piacere l'ironia

– da me sempre apprezzata – del presidente Andreotti, quando ha detto che la sua laurea forse è prescritta.

Circa la costituzionalità, ho capito le obiezioni di peso rispetto a questo disegno di legge però la prima domanda che io rivolgo a tutti è questa: è costituzionale la legge vigente? Se l'articolo 126 della Costituzione fissa due condizioni per lo scioglimento dei consigli, e cioè atti contrari alla Costituzione e gravi violazioni di legge, perché la legge vigente stabilisce che un consiglio regionale si scioglie dopo due anni quando cambia il Presidente indicato? C'è qualcuno durante questo tempo che ha sollevato ed eccepito davanti alla Corte la costituzionalità di questa legge? Eppure anch'essa prevede una clausola di scioglimento dei consigli comunali che non è contenuta nell'articolo 126 della Costituzione. E questa legge, ricordo – non stavo in Parlamento a quel tempo – fu sostenuta e difesa da illustri costituzionalisti che sono ancora in questo Parlamento, tra i quali cito l'ex presidente della Corte costituzionale, senatore Elia. Dunque, in primo luogo, se è incostituzionale il disegno di legge che stiamo esaminando, chiederei di sapere perché non sia incostituzionale la legge vigente e perché sia incostituzionale stabilire che un consiglio si può sciogliere anche dopo due anni e un giorno mentre sia costituzionale stabilire che un consiglio si scioglie entro due anni se cambia Presidente.

Seconda domanda: quale è la *ratio* del disegno di legge che stiamo esaminando e anche quella della legge elettorale vigente? Credo che la *ratio*, come ricordava il senatore Lisi, sia quella di rispettare la volontà popolare. La legge vigente si giustifica soltanto per questo: se cambia un rapporto fiduciario, siccome il Presidente del consiglio regionale viene indicato dai cittadini elettori, entro due anni si va al voto. Allora chiedo: intendiamo o non intendiamo rispettare questa *ratio* sottostante alla legge vigente anche dopo due anni? Cioè il rispetto della volontà popolare vale soltanto nei primi due anni oppure vale anche dopo due anni e un giorno?

Trovo un'incongruenza: se sono un consigliere regionale di maggioranza eletto e sono in maggioranza assoluta grazie ad un premio elettorale, e solo per ciò, perché altrimenti non sarei in maggioranza, ho diritto io, consigliere di maggioranza grazie al premio di maggioranza a rimanere in maggioranza con il medesimo premio che così mi ha eletto? Ho diritto di godere del beneficio del premio, in altri termini, quando io non essendo più in maggioranza cambio la maggioranza in cui sono stato eletto e vado in un'altra maggioranza? Quale ragione c'è per mantenere il premio, allora?

L'ultima domanda che voglio sottoporre alla vostra attenzione non è una domanda costituzionale ma di carattere politico, sulla quale raccomando la riflessione di tutti i colleghi. Il disegno di legge che stiamo esaminando porta la firma dei colleghi deputati onorevoli Veltroni, Musi, Folena, Soda, Paissan. Noi oggi lo stiamo modificando, non lo stiamo respingendo: cosa dovremo dire a questi onorevoli deputati della maggioranza, oltre a quelli della minoranza, che hanno sottoscritto questo disegno di legge? Li bocchiamo in diritto costituzionale oppure li smentiamo politicamente? Siccome la bocciatura in diritto costituzionale

non ha effetto e non riguarda queste Aule, se noi li dovessimo smentire politicamente, cioè dovessimo smentire non un patto extraparlamentare fatto e poi portato in Parlamento ma una legge sottoscritta e approvata, non credete, soprattutto voi colleghi della maggioranza, che questa smentita politica creerebbe una difficoltà di ripresa di qualunque tipo di dialogo tra maggioranza e opposizione in ordine al tema delle regole non soltanto elettorali ma anche di altra natura? Non pensate voi di assumervi oggi una responsabilità grave, che potrebbe essere foriera di ulteriori gravi dissidi tra maggioranza e opposizione? Questa è la vera domanda, non quella di diritto costituzionale: è questa la vera domanda che noi ci dobbiamo porre.

Se dovessimo arrivare alla conclusione che possiamo smentire, non i patti extraparlamentari, ripeto, ma gli impegni assunti con un voto formale, dovremmo rilevare, allora, che è impossibile qualunque tipo di dialogo tra maggioranza e opposizione sul tema delle regole.

Raccomando tutto ciò alla vostra riflessione e su questo spero di poter essere rassicurato. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la situazione è la seguente. In Conferenza dei Capigruppo è stato raggiunto un accordo per sospendere la trattazione dei disegni di legge in discussione e passare al successivo punto all'ordine del giorno, e cioè al disegno di legge n. 3369, che reca: «Norme in materia di attività produttive».

In questa sede si è invece posto il problema di far intervenire alcuni colleghi. Ho chiesto se era possibile continuare la discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667, ma sono emersi dei dissensi. Non posso, quindi, che attenermi all'indicazione unanime che è venuta dalla Conferenza dei Capigruppo.

Do intanto notizia di quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, che in larga parte vi ho anticipato.

In base a quanto stabilito testé dalla Conferenza dei Capigruppo, proseguirà nella seduta odierna la discussione dei disegni di legge sulle attività produttive e sui lavori atipici. Domani mattina si svolgeranno le comunicazioni del Governo sulla politica agricola comunitaria. Nel pomeriggio di domani proseguiranno, nell'ordine, le discussioni dei disegni di legge sulla stabilità delle giunte regionali, sulle attività produttive e sui lavori atipici.

Il prosieguo dei lavori per la giornata di giovedì sarà ulteriormente definito da una prossima Conferenza dei Capigruppo.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
n. 3722 e 3667**

PRESIDENTE. Rinvio, dunque, il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667 ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3369.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 21 gennaio scorso ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 1.23, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, su cui – ricordo – la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Travaglia, intende mantenere l'emendamento?

TRAVAGLIA. Lo mantengo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3369 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BRIENZA, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 27 gennaio 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Comunicazioni del Governo sulla politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle relazioni euromediterranee.

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (3722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SCHIFANI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali (3667).

2. Norme in materia di attività produttive (3369).

3. SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

La seduta è tolta (ore 19,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di attività produttive (3369)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Interventi per il settore aeronautico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale;

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 84.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTO

Al comma 4, sostituire le parole da: «quindicennali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per complessive lire 1.250 miliardi in quindici anni, con disponibilità di lire 64,2 miliardi nel 1999 e di lire 84,7 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

1.23

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

Allegato B

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 e successive modificazioni, la quarta relazione semestrale sullo stato dei lavori della Commissione stessa (*Doc. XXIII*, n. 20).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Regolamento del Senato, presentazione di proposte

In data 22 gennaio 1999 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

SEMENZATO. – «Modifica dell'articolo 33 del Regolamento del Senato della Repubblica in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni» (*Doc. II*, n. 26).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 22 gennaio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4216-*bis*. – «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» (2586-B) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 22 gennaio 1999 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ASCIUTTI. – «Modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali non dissestati» (3765);

PASQUINI, POLIDORO, ANGIUS, PETTINATO e ALBERTINI. – «Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546 in relazione al riordino del processo tributario» (3766).

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

CORTELLONI, CIRAMI, MINARDO, LAURIA Baldassare, DI BENEDETTO e CAMO. – «Modifica dell'articolo 70 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sull'esecuzione delle pene detentive per le forze di polizia e i militari» (3767).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GAMBINI ed altri. – «Disciplina del *franchising*» (3666), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi-Legge di semplificazione 1998» (3506-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

«Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica» (3742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

PINTO ed altri. – «Libro primo del codice penale» (3718), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 7ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale» (976-B) (*Approvato dal Senato e mo-*

dificato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MANFREDI ed altri. – «Istituzione, presso il Ministero della difesa, dell'ufficio centrale di ricerca storica sul comportamento delle Forze armate durante la guerra di liberazione, le missioni di pace e gli interventi durante le pubbliche calamità» (3697), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: MARRI e TURINI. – «Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica» (3196), già deferito, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato nuovamente assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3749.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: Deputati PAISSAN e BRUNALE; MIGLIORI ed altri; PISTELLI. – «Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore» (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), già deferito, in sede deliberante, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sono state chiamate ad esprimere il proprio parere anche la 9ª e la 11ª Commissione permanente.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 21 gennaio 1999, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli proposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge: C. 5380-5382-5383-5307-5413-5444-5445. – «Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali» (3722) e SCHIFANI ed altri. – «Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali» (3667).

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

D'ALÌ ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui rischi ambientali e sulla pesca nel Canale di Sicilia» (*Doc. XXII, n. 53*), previo parere della 1ª, della 2ª, della 9ª e della 10ª Commissione permanente.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 e 18 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali:

copia di due ordinanze emesse dal Ministro dei trasporti e della navigazione in data 3 e 14 dicembre 1998;

copia di una ordinanza emessa dal prefetto di Milano in data 11 dicembre 1998.

Le documentazioni anzidette saranno trasmesse alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 12 e 19 novembre 1998.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Con lettere in data 21 gennaio 1999, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Banzi (Potenza), Cappelle sul Tavo (Pescara), Vigonza (Padova), Riccia (Campobasso), Ponte di Legno (Brescia), Uscio (Genova), Rutigliano (Bari).

Il Ministro della sanità, con lettera in data 21 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la relazione sullo stato del processo di superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati e sulla realizzazione dei dipartimenti di salute mentale, alla data del 31 marzo 1998 (*Doc. CXXVI*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 12 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione – riferita al primo semestre del 1998 – sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (*Doc. CXLV*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispettivamente, le relazioni sullo stato della disciplina militare e sullo stato del personale di leva e in ferma prolungata, relative all'anno 1997 (*Doc. XXXVI*, n. 3).

Detta documentazione sarà trasmessa alla 4ª Commissione permanente.

Corte di Cassazione, trasmissione di provvedimenti di correzione di ordinanze

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione, con lettera in data 14 gennaio 1999, ha trasmesso copia dell'ordinanza emessa dallo stesso Ufficio centrale in pari data, a parziale modifica della precedente ordinanza del 1º dicembre 1998, relativa alla richiesta di *referendum* popolare abrogativo, con la quale, premessò:

che con ordinanza in data 1º dicembre 1998 l'Ufficio centrale ha dichiarato che la richiesta di *referendum* per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1998) è conforme a legge, salva la riformulazione del quesito referendario per la parte relativa all'articolo 25;

che tale ordinanza è stata adottata ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge 25 maggio 1970, n. 352, secondo cui l'Ufficio centrale entro il 15 dicembre provvede sulla legittimità delle richieste di *referendum* e stabilisce le relative denominazioni;

che il diritto vigente (articolo 75 della Costituzione; articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; articolo 32 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 352) attribuisce il controllo sulle richieste di *referendum* abrogativo all'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione per quanto concerne la conformità a legge ed alla Corte costituzionale per quanto concerne l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, e a tal fine prevede un complesso procedimento che attraverso una serie di scansioni temporali specificamente indicate va dal 1° gennaio di ciascun anno (deposito delle richieste) fino al 15 giugno dell'anno successivo (data ultima prevista per le votazioni);

che peraltro all'interno di tale procedimento la scadenza del 15 dicembre, prevista dall'articolo 32, comma 6, della legge n. 352 del 1970, non determina alcun effetto preclusivo, onde l'Ufficio centrale ha già altre volte ritenuto (cfr. da ultimo ordinanza del 18 dicembre 1996) di potere, se del caso, procedere alle modifiche delle decisioni già adottate, che si rivelassero necessarie, fino al momento in cui siffatta attività non incida sul regolare svolgimento del controllo di competenza della Corte costituzionale;

ritenuto:

che il quesito è stato dichiarato conforme a legge anche per la parte in cui propone l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, n. 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, del seguente testuale tenore: «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato»;

che peraltro l'ultimo periodo di tale comma («Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato») era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale);

che pertanto l'Ufficio centrale - parzialmente modificando la precedente ordinanza in data 1° dicembre 1998 - ritiene di dovere riformulare il quesito relativamente all'articolo 4, nel senso che esso può essere sottoposto a *referendum* abrogativo solo nel testo risultante dalla ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale,

dichiara che il quesito referendario nella parte relativa all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è conforme a legge nella seguente riformulazione: «comma 2, n. 1), limitatamente alle parole "per l'elezione del candidato

nel collegio uninominale” nonchè alle parole “comma 1”; e n. 2): “un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l’elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore”»;

conferma nel resto la precedente ordinanza.

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell’Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Interpellanze

SERENA, MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è da segnalare la palese ingiustizia che viene perpetrata nei confronti dei comuni veneti per effetto della mancata perequazione che dovrebbe garantire a tutti i comuni italiani trasferimenti dallo Stato secondo parametri oggettivi e non, invece, come avviene, secondo la spesa storica consolidata che premia i comuni che nel passato hanno speso più degli altri;

che il ventilato riequilibrio proposto l’anno scorso è stato di fatto bloccato dalle grandi città;

che da alcuni anni, con l’abbassamento dei tassi di interesse, non ha più senso che i comuni continuino a pagare tassi fuori dal mercato alla Cassa depositi e prestiti per mutui contratti nel recente passato, gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda, ritenendo non più rinviabile l’operazione di riequilibrio prevista dal decreto n. 244 del 1997, prevedere l’immediata applicazione dello stesso da realizzarsi nell’arco di due-tre anni, ricordando che il sistema transitorio approvato nel 1998 e riproposto nel 1999 prevede quote incrementalmente di trasferimenti irrisori rispetto alla perdurante situazione di sperequazione;

se non si ritenga necessario che la Cassa depositi e prestiti assicuri la rinegoziazione dei mutui ai comuni senza penalizzazione alcuna, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli eventuali oneri;

se non si ritenga, per tutti i comuni, di prevedere l’uscita dal sistema di tesoreria unica;

se non si ritenga altresì, per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, di prevedere l’attivazione di mutui a tasso zero per il completamento di opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione delle acque e l’uscita dal sistema della tesoreria unica;

se non si ritenga, infine, far sì che gli oneri che deriveranno dalla applicazione prevista dal nuovo ordinamento professionale, in relazione al nuovo contratto di lavoro dei dipendenti comunali, vengano garantiti dal bilancio dello Stato.

(2-00712)

GASPERINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che risulta imminente l'apertura di un centro di accoglienza destinato ad ospitare immigrati extracomunitari in località Banne, nella frazione di Villa Opicina, sul Carso Triestino;

che, allo scopo, il sottosegretario onorevole Giannicola Sinisi, in compagnia del prefetto di Trieste e del sindaco del capoluogo giuliano, ha già provveduto ad effettuare un sopralluogo sul posto, dove esiste una caserma dismessa;

che gli abitanti del predetto paese di Banne hanno già costituito un comitato spontaneo per resistere alla decisione,

l'interpellante chiede di conoscere:

se il Governo intenda o meno rispettare l'opinione degli abitanti di Banne che sono manifestamente contrari all'insediamento di un centro di accoglienza per immigrati sul territorio del loro paese;

se il Governo reputi effettivamente opportuno dare corso al progetto di trasformazione della già citata caserma dismessa che si trova in località Banne, cioè in prossimità della frontiera nazionale prospiciente i Balcani, e non ritenga invece che l'apertura di un centro di accoglienza sul Carso Triestino costituisca obiettivamente un incoraggiamento all'emigrazione che dalla penisola balcanica e dal bacino danubiano-carpatico muove verso le regioni settentrionali italiane;

se il Governo, infine, non reputi giunto il momento di correggere la sua politica migratoria, già tradottasi nel deliberato sfondamento dei flussi programmati di ingresso che, in base alla legge n. 40 del 1998, dovevano essere lo strumento principe per controllare e limitare il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria.

(2-00713)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premessa l'assenza di una politica estera italiana ed europea di vera attenzione ed intervento nei confronti dei paesi balcanici, assenza che rende l'Italia sempre più soggetta alle negative conseguenze che ne derivano;

premesso che per il genocidio nel Kosovo da tempo si sprecano molte parole ma non si praticano iniziative concrete e che, in particolare:

fin dal settembre 1998 il Ministro dell'interno – all'epoca l'onorevole Napolitano – fu sollecitato a valutare l'urgenza di realizzare a Durazzo e Scutari centri di raccolta per i profughi kosovari, così da fermare il flusso verso le coste italiane dove essi fanno di trovare un tetto, cibo, assistenza medica e tutele che non vengono assicurate in Albania;

è anche indubitabile che l'organizzazione di centri di accoglienza ai profughi kosovari sul territorio albanese e soprattutto nelle due città costiere costerebbe circa due terzi in meno di quanto costa

quella in Italia, permetterebbe un effettivo controllo dei flussi provenienti dal Kosovo, offrirebbe occasioni di lavoro agli albanesi;

il Governo italiano continua a sostenere un governo albanese la cui autorità non valica il perimetro della capitale e non controlla assolutamente il territorio, né interviene per sollecitare la nascita di un governo di unità nazionale che comprenda anche l'opposizione, onde dare una sia pur minima autorevolezza all'esecutivo di quel travagliato paese nel quale sono ancora in circolazione 800.000 kalashnikov;

è necessario un miglior impegno e utilizzo della nostra missione militare – polizia, Guardia di finanza, Marina, con l'indispensabile apporto della Comunità europea – onde aiutare le autorità locali nel controllo del territorio affidato a forze di polizia i cui membri sono demotivati anche da stipendi di fame (un poliziotto albanese guadagna 100.000 lire al mese) ed in tali condizioni si sentono autorizzati a «distrarsi» di fronte a fatti eclatanti e quotidiani di criminalità;

il Governo italiano dovrebbe farsi promotore presso la Comunità europea di un piano straordinario d'intervento nell'area balcanica per garantirne la stabilità politica anche attraverso investimenti che sviluppino l'economia dei singoli paesi così da assicurare in loco lavoro e sicurezza alle popolazioni, e ciò anche a mezzo di una diversa regolamentazione dei flussi sia commerciali che di persone, alla luce del fallimento del regime dei visti specie per Croazia, Montenegro, Albania e Macedonia, che, bloccando o rendendo sempre più difficoltosi i tragitti legali di merci e persone, ha di conseguenza incrementato all'inverosimile il potere dei clan malavitosi che controllano le vie illegali di accesso al nostro paese,

si chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in relazione ai fatti, ai problemi e alle necessità in premessa descritti ed ipotizzati.

(2-00714)

RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Atteso che durante l'ultima visita alle zone terremotate il Presidente del Consiglio, onorevole Massimo D'Alema ha rilevato che soprattutto nelle zone montane e collinari non è più sopportabile la vita all'interno dei *container*, essendosi questi rilevati assolutamente inadatti a proteggere in modo sufficiente dal freddo invernale, determinando temperature interne rigide, condense, con conseguente grave umidità interna, insufficiente funzionamento dei servizi igienici e dell'erogazione dell'acqua e del gas a causa della formazione di ghiaccio:

evidenziato che tali *container* anche nei periodi estivi non garantiscono alcun isolamento termico con conseguenti temperature elevate all'interno;

premessi che ci si chiede ufficialmente ed in via definitiva quando questo Governo, con le rispettive amministrazioni locali e regionali, preveda l'abbandono dei *container* da parte dei terremotati per il rientro nelle rispettive abitazioni, sospettando con buone ragioni che per tale rientro bisognerà aspettare ancora molti anni; l'onorevole D'Alema aveva assicurato la fornitura di un sufficiente numero di prefabbricati in legno tale da sostituire gran parte dei *container*;

rilevato che gli stessi sindaci delle città terremotate avevano avanzato analoga richiesta,

si chiede di conoscere se la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia intenzione di operare per l'acquisto e il posizionamento di tali prefabbricati.

(2-00715)

SPECCHIA, LISI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MACERATINI, MAGGI, SERVELLO, BASINI, BUCCIERO, MONTELEONE, PALOMBO, BATTAGLIA, CURTO, MEDURI, PELLICINI, RAGNO.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che continua, con cadenza quotidiana, l'arrivo di gommoni e pescherecci con clandestini provenienti dall'Albania;

che lo Stato albanese non è nelle condizioni di controllare e impedire la partenza degli scafi e quindi il traffico di clandestini, di prostituzione, di armi e di droga;

che il capo della polizia di Valona, Sokol Sociu, ha dichiarato che all'interno del Parlamento albanese vi sono personaggi collegati con la criminalità che gestisce i traffici di clandestini;

che l'ex Presidente Sali Berisha ha affermato che addirittura alcuni esponenti del Governo sarebbero andati al potere con il sostegno della criminalità organizzata;

che l'Italia ha speso oltre 2.000 miliardi dal 1991 ad oggi per aiutare l'Albania;

che il 25 per cento degli ospiti delle carceri italiane sono stranieri;

che il responsabile del centro ambiente e salute dell'organizzazione mondiale della sanità, Roberto Bertollini, nei giorni scorsi ha denunciato i rischi igienico-sanitari che corre la Puglia a causa dell'insostenibile situazione albanese, rischi da identificare soprattutto nel colera e nell'inquinamento da cromo;

che il procuratore del tribunale di Bari, Riccardo Dibitonto, ha messo in evidenza l'alto livello di penetrazione di traffici illeciti sul territorio della Puglia provenienti dall'Albania ed ha rinnovato la richiesta di consentire all'autorità giudiziaria l'accesso al Sis (Sistema informatico Schengen);

rilevato:

che il Governo non ha idee chiare ed un piano preciso per prevenire e fronteggiare la continua emergenza Albania;

che l'evolversi in senso negativo della situazione nel Kosovo potrebbe portare sulle coste pugliesi centinaia di migliaia di profughi;

che a livello internazionale non vi è l'attenzione dovuta per il problema della immigrazione clandestina, ed in particolare per la situazione albanese;

che il Presidente del Consiglio ha dichiarato la disponibilità a raddoppiare la presenza delle forze armate in Albania, mentre in altra sede ha fatto riferimento invece ad una forza multinazionale;

che i Ministri della difesa e degli affari esteri si sono dichiarati favorevoli al rafforzamento del contingente italiano su richiesta delle autorità albanesi e al conferimento di poteri di polizia allo stesso contingente, mentre invece il sottosegretario agli esteri, Ranieri, si è espresso in senso contrario e favorevole invece ad una maggiore collaborazione con l'Albania;

che è stato anche proposto il blocco navale nel Canale d'Otranto,

si chiede di conoscere:

quali urgenti iniziative si intenda assumere al riguardo;

in particolare, se non si ritenga di riferire in Parlamento sugli intendimenti del Governo.

(2-00716)

Interrogazioni

CADDEO. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che la legge 31 marzo 1998, n. 73, con l'articolo 6 ha riconosciuto che le imprese che svolgono attività produttive in Sardegna sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata metanizzazione dell'isola;

che dal 1° gennaio 1998 viene concesso loro un credito d'imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate come sostituto d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi di lavoro autonomo, dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Iva;

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve procedere con decreto ed individuare le categorie d'impresa che potranno beneficiare del credito d'imposta e, di concerto con i Ministeri delle finanze e del tesoro, a fissare la misura, le modalità ed i termini per la fruizione del beneficio fiscale;

che non si ha notizia dell'individuazione nè delle imprese aventi diritto, nè dell'ammontare del credito d'imposta per cui le imprese gravate da costi energetici penalizzanti non sono ancora nelle condizioni di conoscere questo loro diritto e di fronteggiare in questo modo lo svantaggio competitivo con le imprese del continente;

che questo ritardo non sembra giustificato e la tardiva applicazione del provvedimento non consente di sperimentare l'efficacia ed in particolare di verificare la congruità del credito d'imposta,

si chiede di conoscere:

se siano state individuate le categorie d'impresa ammesse a beneficiare del credito d'imposta previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73;

se siano stati fissati le misure, le modalità ed i termini per la fruizione del beneficio fiscale da parte delle imprese sarde;

se non si ritenga di dover accelerare le necessarie procedure amministrative.

(3-02545)

ASCIUTTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che il Ministero della difesa, con il *placet* del Ministero dell'interno e tramite il suo organo esecutivo che è lo Stabilimento militare armamento leggero (SMAL) di Terni, ha iniziato da alcuni anni la vendita di armi fuori servizio per cause tecniche (obsolescenza) a privati-collezionisti;

visto che tali vendite sono avvenute attraverso il regolare espletamento della prassi prevista;

considerato che ultimamente la Guardia di finanza di Terni ha provveduto al sequestro delle armi vendute dallo SMAL di Terni con la motivazione che esse sarebbero clandestine in quanto prive dei cosiddetti «punzoni» apposti dal Banco nazionale di prova;

tenuto conto che la legge n. 186 del 1960, nonchè il successivo decreto applicativo del 28 ottobre 1964, articolo 21, disciplinano l'attività del Banco nazionale di prova chiarendo che le armi cedute per collezione o a musei sono affrancate dall'essere sottoposte al controllo del Banco,

si chiede di sapere:

secondo quale criterio lo Stato prima venda beni propri a privati per poi sequestrarli (nonostante l'esistenza di una normativa specifica) attraverso azioni quali l'invio a domicilio delle proprie forze di polizia (Guardia di finanza) per effettuare il sequestro e la notifica di avviso di garanzia;

cosa si intenda fare al fine di evitare il ripetersi di tale situazione che, oltre che risultare palesemente invasiva e lesiva nei confronti dei privati acquirenti, evidenzia un paradosso preoccupante che invalida gravemente la credibilità e la funzione stessa dello Stato italiano.

(3-02546)

CURTO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del numero dei gommoni confiscati negli ultimi tre anni a malavitosi, albanesi e non, dediti al trasporto e al traffico di clandestini;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'avvenuto sequestro, negli ultimi tre anni, di oltre cento gommoni di elevata potenza, e di almeno cinquanta di più modeste, ma comunque sempre significative, dimensioni;

se i titolari dei Dicasteri di grazia e giustizia e dell'interno siano a conoscenza di un fatto che, se confermato, sarebbe di gravità assoluta: l'accaparramento, da parte di prestanomi dei già citati malavitosi, degli stessi gommoni, acquisiti tramite asta e a prezzi irrisori,

ove quanto premesso dovesse corrispondere al vero, l'interrogante chiedo ai Ministri competenti se non ritengano:

di riferire immediatamente in Parlamento sui fatti richiamati;

di attivare apposite ispezioni atte ad individuare eventuali responsabilità, con particolare riferimento ai meccanismi di pubblicazione delle aste, molto spesso risultate deserte;

di individuare idonei meccanismi, o comunque rivisitare le procedure, al fine di impedire i fatti richiamati, anche attraverso l'uso dello strumento della confisca, con obbligo d'utilizzo esclusivo da parte dello Stato, mediante l'instaurazione del divieto di alienazione a privati dei mezzi confiscati.

(3-02547)

VALENTINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che nei giorni scorsi la televisione ha mandato in onda un inquietante servizio sull'ennesimo sbarco di clandestini albanesi sulle coste pugliesi;

che le immagini riprese – con tutta probabilità dall'imbarcazione militare che colà prestava sorveglianza – mostravano, in particolare, l'avvicinamento dei mezzi nautici alla costa italiana, l'abbandono dei clandestini a riva e la successiva fuga degli scafisti albanesi i quali, compiuta la criminosa missione, rientravano praticamente indisturbati alla base,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni per le quali l'imbarcazione militare italiana non sia intervenuta;

se tale inerzia sia da ricondurre alla discrezionalità del comandante o se siano state impartite precise disposizioni di non intervenire con quella rigorosa fermezza che il caso avrebbe senza dubbio imposto, attesa la certezza dell'evento sbarco e la presenza dei soli scafisti sui gommoni albanesi;

chi abbia segnalato alla troupe televisiva con tanta tempestività e precisione il luogo dell'imminente sbarco clandestino;

se le riprese siano state effettuate dal mezzo militare ed in tal caso chi abbia autorizzato l'accesso della troupe a bordo.

(3-02548)

MANCA, SCHIFANI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che è in continua crescita il numero di clandestini che approdano sulle coste meridionali del nostro paese, la maggior parte proveniente dall'Albania, cui si sono aggiunti i nuovi profughi dal Kosovo;

che secondo recenti notizie di cronaca un gruppo di scafisti ha catturato il capo della polizia di Valona, Sokol Kociu, ed ha preteso ed ottenuto la restituzione dei sei gommoni precedentemente sequestrati;

che il Ministro dell'interno albanese Koci ha dichiarato che la resa agli scafisti dei mezzi era necessaria per evitare che l'incidente fosse strumentalizzato politicamente e provocasse nuovi disordini;

che i fatti denunciati dalla stampa evidenziano il gravissimo stato di anarchia e di illegalità esistente sul territorio albanese e in quelli li-

mitrofi dove è evidente che i contrabbandieri albanesi «fanno da padroni» anche in patria sotto gli occhi della comunità locale e internazionale;

che cresce il sospetto, oramai fondato, che molti presunti fuggiaschi dal Kosovo siano in realtà albanesi cui si offre la possibilità di entrare in Italia chiedendo asilo politico, rendendo così difficile, se non impossibile, alle autorità italiane operare una corretta distinzione;

che sconcerta il fatto che in Albania non vengano applicate misure preventive anti-scafisti in grado di arrestare il fenomeno nei porti di partenza, sia pure per una malcelata mancanza di volontà da parte delle stesse autorità albanesi;

che altrettanto sconcertanti sono le giustificazioni che vengono date in Italia per i mancati arresti dei criminali albanesi che, a quanto si è dato di sapere, sono dotati di imbarcazioni velocissime che nè la Guardia di finanza nè la Marina militare italiana sono in grado di raggiungere;

che si è acuitizzato in Italia il disagio per il problema degli immigrati con toni sempre più insofferenti e, nel peggiore dei casi, addirittura aggressivi da parte della popolazione;

considerato:

che gli innumerevoli episodi relativi agli sbarchi di clandestini hanno evidenziato la vulnerabilità e l'impotenza delle nostre forze dell'ordine di fronte alla arroganza ed alla spietatezza proprie dell'organizzazione criminale albanese;

che sia gli accordi stipulati tra l'Albania e l'Italia che gli strumenti legislativi preposti recentemente dal Governo italiano per gestire il fenomeno dei clandestini sono rimasti lettera morta;

che la regione che più ha risentito dell'emergenza profughi è la Puglia, dove le strutture di volontariato sono oramai al collasso e si profila anche il pericolo di diffusione di epidemie importate dalla vicina Albania,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per fronteggiare le emergenze sopra evidenziate ed in particolare se si stia valutando l'opportunità di:

modificare gli accordi con il governo albanese e pretendere una collaborazione fattiva attraverso reali misure deterrenti anti-scafisti;

rafforzare il ruolo delle nostre forze di polizia in Albania, nel mare Adriatico ed in prossimità delle coste italiane interessate allo sbarco, modificando, d'accordo con le autorità albanesi, le regole di ingaggio dei militari italiani;

come si intenda, d'ora in poi, affrontare l'approdo degli scafisti e con quali mezzi;

se non si ritenga opportuno interrompere la concessione degli aiuti all'Albania, qualora le autorità albanesi continuassero a non applicare gli accordi;

quali misure si intenda intraprendere per dare un aiuto concreto alla popolazione pugliese, ed a quella salentina in particolare, nell'accoglimento degli immigrati.

(3-02549)

CURTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'emittente televisiva locale TRCB trasmetteva, durante l'odierno TG delle ore 14,10, una intervista rilasciata dal segretario provinciale della Fillea CGIL di Brindisi, Spartaco Battista, il quale denunciava alcuni fatti che, se confermati, sarebbero straordinariamente gravi relativi ad una impresa subappaltatrice dei lavori di ampliamento della strada statale n. 7 Brindisi-Taranto e, nello specifico, della tratta Latiano-Francavilla Fontana;

che il sindacalista ha denunciato l'inosservanza da parte dell'impresa subappaltatrice degli obblighi derivanti dal rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, precisamente, il ritardo nella corrispondenza della retribuzione, la mancata iscrizione alla Cassa edile provinciale, l'omesso versamento dei contributi previdenziali, l'inosservanza degli obblighi relativi all'assunzione di mano d'opera;

che lo stesso sindacalista avrebbe denunciato pure l'anomalia dell'assegnazione di un così rilevante subappalto (pare ben trentadue miliardi) ad una impresa priva di opportune garanzie,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le denunce fatte dal signor Spartaco Battista;

se di tanto siano stati informati gli organi di controllo in materia di lavoro e le relative risultanze;

se le procedure che hanno portato all'assegnazione del subappalto abbiano osservato quanto previsto dalle norme vigenti;

quali siano i soggetti assegnatari dell'appalto, e quindi del subappalto, e se nei loro confronti siano stati esperiti tutti quei controlli previsti dalla legge e utili a garantire la pubblica amministrazione sotto tutti i profili, ivi compresi quelli legati a possibili infiltrazioni nell'ambito dei grossi appalti, da parte della criminalità comune ed organizzata;

quali siano i metodi per il reclutamento della mano d'opera e se siano stati rispettati alcuni particolari principi e criteri, primo fra tutti quello relativo all'impiego della mano d'opera locale, e in quale misura ciò sia avvenuto;

se non si ritenga che i «risparmi» derivanti da eventuali omissioni degli obblighi contributivi, assicurativi, e comunque previdenziali, non possano determinare la sostanziale costituzione di «fondi neri» per gli usi consentiti e per quelli non consentiti.

(3-02550)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dall'agenzia di stampa «Il Velino» risulta che il leader curdo Abdullah Ocalan sarebbe stato «accompagnato» con un aereo privato, pagato coi fondi dei servizi segreti italiani, nel Kuwait;

che l'operazione sarebbe stata condotta dal Sismi, il servizio segreto militare, e personalmente dal suo direttore Gianfranco Battelli che si è avvalso della collaborazione del capo servizio Sismi di Kuwait City,

d'accordo con le autorità degli Stati Uniti d'America, favorevoli all'operazione per l'aiuto che il Puk e il Pkk possono dare con le loro azioni di opposizione nel nord dell'Iraq contro Saddam Hussein;

che le trattative tra Sismi e Ocalan e tra Sismi e il Kuwait e gli USA sono state seguite passo passo dal Ministro della difesa Carlo Scognamiglio, che inizialmente aveva suggerito di trasferire Ocalan in Albania, dal Ministro degli affari esteri Lamberto Dini che aveva fatto un tentativo con la Libia ricevendone un netto rifiuto, mentre per conto di D'Alema, avrebbe seguito tutta la vicenda Marco Minniti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per l'informazione responsabile del «depistaggio» in base al quale Ocalan sarebbe andato in Russia, affermazione che ha profondamente irritato i russi al punto che hanno reagito non solo con pubbliche smentite ma anche con due note diplomatiche formali;

che in occasione di un intervento alla Camera dei deputati il 21 gennaio 1999, in risposta proprio ad alcune interpellanze su Ocalan, il Vicepresidente del Consiglio con delega per i servizi segreti Sergio Mattarella ha dichiarato invece che Ocalan ha lasciato volontariamente l'Italia scegliendo liberamente la destinazione e che il Governo non aveva svolto alcuna trattativa per individuare il paese disponibile ad accoglierlo,

si chiede di sapere se corrisponda a verità quanto riportato dall'agenzia di stampa «Il Velino» e quali provvedimenti il Governo intenda assumere nei confronti dell'operazione Ocalan qualora le notizie riportate corrispondano a verità.

(3-02551)

BONATESTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che dal 1987 il Ministero per i beni culturali e ambientali utilizza personale precario trimestrale in aggiunta al personale di ruolo per potenziare i servizi di vigilanza;

che di questo personale solo quello che si è trovato in servizio nell'anno 1993 ha ottenuto il riconoscimento del diritto all'inquadramento in base alla legge n. 236 del 1993;

che il collegato alla finanziaria approvato dal Parlamento lo scorso mese di dicembre prevede da parte del Ministero per i beni e le attività culturali l'assunzione di mille nuove unità a tempo determinato con prestazioni *part-time*, per gli anni 1999 e 2000, in base ad un progetto che consentirà l'apertura di vari musei, gallerie, biblioteche, archivi, scavi archeologici e monumenti nelle ore pomeridiane e serali, nonchè nei giorni festivi;

che l'assunzione di queste mille unità dovrebbe completare l'organico del Ministero, attualmente carente di circa mille dipendenti rispetto alle esigenze già da tempo previste;

che tali lavoratori andranno ad affiancare, nel 1999 e nel 2000, quanti già svolgono da diversi anni in posizione precaria attività di guardiania senza vedere in concreto la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

che tutto ciò dimostra come l'amministrazione interessata sia incapace di risolvere il problema del precariato e conseguentemente quello della grande carenza di organico dei servizi di vigilanza che da tempo affligge i siti archeologici e i musei italiani, a tutt'oggi accessibili al pubblico in modo insufficiente,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno assumere le opportune iniziative affinché rientrino nel novero delle nuove assunzioni le unità di personale che già svolgono mansioni proprie del profilo di addetto professionale ai servizi di vigilanza della quarta qualifica funzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto compatibili con lo *status* di custode non di ruolo assunto a tempo determinato;

se non si ritenga inoltre opportuno, al fine di dare un positivo riscontro alle legittime attese di tanti lavoratori, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per il personale, non rientrante nella legge n. 236 del 1993, che abbia prestato servizio prima del 31 dicembre 1993 ed entro il 31 dicembre 1998, purchè inserito in graduatorie regionali.

(3-02552)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'istituzione del giudice unico di primo grado (in attuazione della delega conferita al Governo con legge 16 luglio 1997, n. 254) – proprio in dipendenza della più razionale ripartizione delle competenze degli uffici giudiziari, che intende perseguire – impone una profonda revisione della geografia giudiziaria;

che la definizione della dimensione ottimale degli uffici giudiziari, a seguito della riforma prospettata, non può prescindere dalla considerazione che il giudice unico di primo grado cumula le attuali competenze di tribunale e pretura e che le corti d'appello sono chiamate a conoscere dell'appello avverso tutto le sentenze di primo grado (comprese quelle in materia di lavoro, destinate a subire un incremento notevole a seguito del passaggio al giudice ordinario del contenzioso sul pubblico impiego privatizzato), esclusa fatta soltanto per le sentenze del giudice di pace;

che l'emananda legge sulla revisione e razionalizzazione delle sedi degli uffici giudiziari non potrà quindi non considerare l'esigenza di istituire nuove corti d'appello o sedi staccate delle corti esistenti per ripartirne il maggior carico di lavoro;

che, in tale prospettiva, si ritiene doveroso segnalare al Governo (e, in particolare, al Ministro competente) – in vista della revisione della geografia giudiziaria – le esigenze imprescindibili di Parma, quali risultano da precise e documentate indicazioni degli uffici giudiziari e di istituzioni locali, sia pubbliche che private, nonché dalla conoscenza diretta dei problemi (acquisita dallo scrivente, senatore Michele De Luca, oltre che per la residenza più che trentennale in Parma, anche in dipen-

denza dell'esercizio quasi ventennale della giurisdizione nella stessa città, prima del trasferimento, nel 1984, alla Corte suprema di Cassazione);

che, intanto, non può non essere ubicata in Parma una seconda corte d'appello per l'Emilia Romagna o, quantomeno, la sede staccata della corte d'appello di Bologna, delle quali pare ineludibile l'istituzione se si vuole effettivamente garantire agli stessi uffici giudiziari quella dimensione ottimale che risulta indispensabile per rendere, in tempi ragionevoli, un servizio giustizia che sia soddisfacente anche sul piano qualitativo;

che Parma, infatti, è già sede staccata del TAR per l'Emilia-Romagna proprio per la sua collocazione geografica, al centro di un bacino d'utenza sufficientemente ampio e dotato di un adeguato sistema di collegamenti con la stessa città;

che questo giustifica, da solo, la prospettata istituzione, in Parma, della nuova corte d'appello o, in estremo subordine, della sede staccata della corte d'appello di Bologna, anche a voler prescindere da ragioni ulteriori (ivi comprese le ragioni storiche: la soppressione della corte d'appello di Parma viene fondatamente prospettata, infatti, come un'odiosa ritorsione del fascismo contro le tradizioni democratiche e l'impegno antifascista della città, medaglia d'oro della Resistenza);

che le medesime questioni sono state già prospettate con precedente interrogazione (4-09096 del 14 gennaio 1998, tuttora senza risposta),

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine al problema prospettato in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere, con l'urgenza del caso, per dare soluzione soddisfacente al problema prospettato.

(3-02553)

MANCA, LAURO, PALOMBO. – *Al Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane.* – Premesso:

che come appreso dagli organi di stampa («Corriere della sera» del 20 gennaio 1999) la giunta del comune di Roma ha deliberato la predisposizione, per ogni edificio della capitale, di un «fascicolo del fabbricato» che ne perizi la sicurezza statica e ne evidenzi tutte le modifiche di interesse strutturale verificatesi nel tempo;

che secondo tale proposta spetterebbe agli ingegneri ed agli architetti redigere le innumerevoli perizie obbligatorie entro dodici mesi dalla data di esecutività della deliberazione, i cui costi saranno regolamentati attraverso un protocollo d'intesa con gli ordini ed i collegi professionali delle suddette categorie;

che si apprende inoltre che è intenzione del Ministero dei lavori pubblici estendere l'obbligo del «fascicolo del fabbricato» a tutto il territorio nazionale;

che secondo i dati a disposizione degli interroganti sono circa 3.000 i condomini pericolanti che hanno fatto causa al comune di Roma per mancati adempimenti;

che la situazione di cui sopra potrebbe riproporsi altrove; considerato:

che per valutare l'effettivo stato di salute dei fabbricati e risanare gli edifici insicuri occorrerebbero forti investimenti pubblici;

che quanto disposto dalla deliberazione comunale nè chiarisce l'entità dell'onere che ingiustamente spetterebbe al cittadino, nè distingue i casi ove le ragioni del degrado siano imputabili alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comunali su cui insistono gli edifici (strade, fogne, mura, eccetera);

che dalla proposta emerge poi un forte elemento discrezionale nel rilascio dei «certificati di idoneità statica» a cura appunto delle categorie professionali interessate alle perizie;

che simili provvedimenti potrebbero rivelarsi di scarsa efficacia al fine di fronteggiare un'emergenza che è frutto di una realtà edilizia esistente da anni e che solo oggi si pretende di risolvere in dodici mesi con interventi rivoluzionari, come quello che si intende varare, interventi che inevitabilmente andranno ad impoverire le tasche dei cittadini, si chiede di conoscere:

se sia stato predisposto un analogo provvedimento a livello nazionale;

se non si ritenga che in tal modo si stia procedendo all'inserimento di un onere improprio a carico dei cittadini proprietari, già fortemente penalizzati dalla elevata tassazione diretta ed indiretta;

se non si ritenga altresì che la proposta, così articolata, sia incoerente con i processi di semplificazione amministrativa che sono ad oggi un raro ed isolato esempio di civiltà giuridica della legislazione delegata degli ultimi governi;

se quanto prospettato non si reperi contraddittorio con le dichiarazioni del Governo a favore della piccola proprietà edilizia.

(3-02554)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premessa l'interrogazione 4-10191 pubblicata il 20 marzo 1998, riguardante la catalogazione delle lettere ricevute da un noto ex magistrato ora parlamentare;

premessa altresì la risposta del Ministro di grazia e giustizia in data 14 gennaio 1999;

premesse inoltre:

che dalla risposta, ed in particolare dal periodo in cui si fa riferimento al fatto che non emergerebbe in alcun modo che la "catalogazione" ed "informatizzazione" delle missive ricevute dall'ex magistrato in questione, all'epoca in cui svolgeva le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, siano avvenute proprio in quel periodo, si comprende

che il Ministro ha inteso fare come una delle tre scimmiette ed in particolare si è rifiutato di leggere che è lo stesso ex magistrato a confessare la data (17 febbraio 1992) dalla quale ha iniziato a raccogliere, catalogare e informatizzare le decine di migliaia di lettere ricevute, e ciò mentre era in servizio come magistrato;

che sono di pubblico dominio e di notoria conoscenza due circostanze che, nell'epoca cui sono riferiti i fatti, hanno caratterizzato la vicenda professionale dell'allora magistrato, ora parlamentare, e cioè che:

egli svolse la propria attività inquirente con grande, intensa ed assorbente partecipazione (a tutti manifesta), che lo condusse ad impiegare qualsiasi momento del suo tempo (giornate festive e periodi feriali compresi), come peraltro da lui stesso reiteratamente dichiarato;

egli ebbe necessità economiche personali, che lo indussero – e ciò egli non ha mai negato – a ricevere prestiti per somme consistenti, ad integrazione dei compensi percepiti a fronte della sua mansione di magistrato;

che, in tutta evidenza, la prima delle dette circostanze induce a ragionevolmente escludere che l'ex magistrato abbia potuto – da solo – ricavare l'ingente tempo occorrente a «catalogare e informatizzare» quelle che lui stesso definisce «decine di migliaia» di lettere e telefax;

che, in altrettanta tutta evidenza, la seconda delle circostanze prima ricordate non è, viceversa, ragionevolmente compatibile con il fatto che l'ex magistrato abbia potuto avvalersi – per l'esecuzione di quanto sopra – di strumenti e dell'opera di persone da lui compensate in maniera personale;

che non vi è ragione di dubitare delle affermazioni dell'ex magistrato secondo cui la sua «discesa in politica» fu evento distinto e, soprattutto, successivo alle sue dimissioni da magistrato, sicchè non pare presumibile che la ripetuta opera di informatizzazione e catalogazione abbia potuto essere svolta con strumenti e da persone a carattere volontario, come è tipico di taluni movimenti politici,

si chiede di sapere:

i motivi del rifiuto di avviare una formale inchiesta interrogando il personale amministrativo che collaborava con il pubblico ministero o il personale (compresi i magistrati) che per ragioni d'ufficio può rendere testimonianza del fatto confessato dall'ex magistrato;

se il Ministro in indirizzo sia consapevole del fatto che l'eventuale utilizzo scorretto di personale e macchine informatizzatrici del Ministero è materia riconducibile alle proprie attribuzioni istituzionali e, ove ciò non sia, a chi sia riconducibile;

se il Ministro in indirizzo sia conscio del fatto che questa sua palese oscitanza sul caso in questione potrebbe essere interpretata dai contribuenti quale lassismo amministrativo-contabile e generatore delle peggiori emulazioni con conseguenti sperperi ed inviti a deprezare il pubblico patrimonio;

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover rispondere ad ogni singolo quesito posto da questa interrogazione o se intenda

invece snobbare gli interroganti con una risposta simile a quella data alla succitata precedente interrogazione.

(4-13742)

BESOSTRI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.*

Premesso:

che, nell'ottica del risanamento della gestione dei porti, con legge 13 febbraio 1987, n. 26, è stata prevista la facoltà per i lavoratori e i dipendenti delle compagnie portuali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della predetta legge, di presentare domanda di pensionamento anticipato con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988;

che, oltre al trattamento di pensione previsto dal sopracitato articolo 9, l'articolo 2 del decreto dell'allora Ministro per la marina mercantile (di recepimento dell'accordo sindacale dell'11 marzo 1987) ha stabilito che il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (in liquidazione con effetto dal 1° febbraio 1990) dovesse altresì erogare ai suddetti lavoratori «il trattamento di fine servizio, aumentato di un periodo massimo di cinque anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di cancellazione dai registri o di risoluzione dal rapporto e quella di raggiungimento del limite di età valida per la cessazione del servizio ovvero dei quarant'anni di contribuzione previdenziale» (cosiddetto incentivo sul trattamento di fine servizio);

che successivamente, sempre al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, con legge 7 marzo 1989, n. 85, è stato differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 della legge n. 26 del 1987;

che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1993 per effetto dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1990, n. 58 e, da ultimo, al 31 dicembre 1996 per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 647;

che si ha notizia che al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è affluito il gettito delle addizionali tariffarie per l'erogazione del predetto incentivo;

che per i prepensionamenti, a decorrere dall'anno 1989, non è stato erogato – o quantomeno è stato erogato solo ad alcuni lavoratori – il beneficio denominato «incentivo sul trattamento di fine servizio»;

che appare di tutta evidenza la ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori esodanti negli anni 1987 e 1988 e quelli esodanti negli anni successivi, tanto più ove si consideri l'identità delle circostanze di fatto che hanno motivato l'adozione dei provvedimenti sopra menzionati e finalizzati al risanamento della gestione dei porti,

si chiede di conoscere:

per quali ragioni nelle sopra esposte identiche circostanze, di fatto, vi sono stati trattamenti differenziati tra i lavoratori che hanno beneficiato del prepensionamento negli anni 1987 e 1988 e quelli che ne hanno beneficiato negli anni successivi;

quale sia l'ammontare del gettito delle addizionali tariffarie affluito al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali a decorrere dal 1987 ad oggi;

quale sia l'ammontare degli importi erogati a titolo di incentivo sul trattamento di fine servizio a decorrere dal 1987 ad oggi nonchè i beneficiari dell'incentivo medesimo.

(4-13743)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, LISI, MONTELEONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) il 13 gennaio 1999, con un comunicato stampa, informava gli utenti che le tariffe per l'acqua sarebbero aumentate mediamente di 294.000 lire annue, pari a 805 lire al giorno per ogni famiglia e ciò in applicazione della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 e dell'articolo 30 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

che detto assurdo ed ingiustificato aumento sarebbe entrato subito in vigore e avrebbe avuto applicazione anche sui consumi effettuati nel 1998;

che il 20 gennaio, anche a seguito di diverse proteste, lo stesso EAAP ha rettificato il precedente comunicato ed ha precisato che l'aumento sarà mediamente, per ogni famiglia, di ventunomila lire l'anno e cioè circa del 10 per cento, compresi i costi fiscali;

che non si comprende comunque come detto aumento sia stato deciso nei giorni scorsi richiamando una delibera CIPE del 26 febbraio 1998 che prevedeva la facoltà e non l'obbligo di aumentare la tariffe;

che la decisione è stata presa dopo che il Parlamento, con la legge n. 398 del 1998, ha concesso all'EAAP un mutuo ventennale di 30 miliardi annui con oneri a carico dello Stato,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-13744)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che all'incirca dal 1990 si sono costituite 42 associazioni antiracket, dietro le quali si muovono più di 2.600 soci, commercianti e piccoli imprenditori;

che in otto anni di attività tali associazioni hanno presentato migliaia di denunce contribuendo in modo decisivo a mettere in moto processi penali contro gli estorsori collegati al controllo mafioso del territorio;

che, nonostante il coraggio e l'incessante attività delle associazioni, le vittime degli estorsori si sentono abbandonate dallo Stato e minacciano di sciogliersi se non arriverà un chiaro segnale di concreto appoggio per combattere il fenomeno;

che la legge antiracket è bloccata al Senato da un anno;

che il fondo di solidarietà ha a disposizione 150 miliardi per sostenere chi ha subito attentati e che di questi il Governo ne ha effettivamente utilizzati solo una decina;

che se non si spezza la catena di omertà che soffoca le imprese ogni strumento per il rilancio dell'imprenditoria nel Mezzogiorno sarà del tutto inutile,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare.

(4-13745)

MANFROI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da tempo l'INPS ha attuato un programma di decentramento delle strutture per venire incontro ai bisogni dell'utenza e agevolare la fruizione dei servizi da parte dei lavoratori, delle aziende e soprattutto dei pensionati;

che tale decentramento ha riscosso notevole apprezzamento da parte dei cittadini a cui vengono evitate trasferte disagiate e lunghe attese;

che si ha notizia dell'intenzione dell'istituto di sopprimere le visite ambulatoriali nei centri operativi, vanificando in tal modo buona parte dei vantaggi derivanti dal decentramento delle strutture e costringendo proprio le categorie più deboli a sottostare ai disagi che si volevano evitare;

che l'eliminazione del servizio ambulatoriale non comporta vantaggi economici per l'istituto, ma semmai evita qualche disagio al personale medico costretto alle trasferte,

l'interrogante chiede di conoscere se tali notizie siano fondate e se il Governo non intenda intervenire presso l'INPS perchè sia scongiurata la soppressione di questo servizio nei centri operativi.

(4-13746)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 30 della legge n. 398 del 1998 prevede che i bilanci degli enti locali siano approvati entro il 31 gennaio 1999;

che le norme in vigore e i regolamenti di contabilità comunale prevedono che un mese prima di questa scadenza le giunte comunali adottino una bozza di bilancio in modo che i consiglieri comunali possano poi presentare emendamenti;

che la maggior parte dei comuni non hanno provveduto a tale adempimento un mese prima del 31 gennaio anche perchè i dati sulle erogazioni statali sono stati comunicati soltanto tra ieri e oggi;

che è stato proposto di spostare il termine ultimo di approvazione dei bilanci al 28 febbraio 1999,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-13747)

PETRUCCI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che la direzione delle Ferrovie dello Stato ha disposto, a partire dal mese di novembre 1998, la riduzione dei tempi di pulizia dei servizi igienici della stazione di Lucca;

che tale riduzione porta a conseguenze disastrose sul piano dell'igiene e dell'immagine della città;

che le pulizie vengono ora effettuate una sola volta al giorno, così, già nel pomeriggio, i bagni della stazione si presentano in condizioni indecenti;

che quei servizi sono utilizzati da un grande numero di persone, prima di tutto dagli stessi viaggiatori dei treni pendolari e dai turisti, poi dalla clientela delle vicine attività commerciali, dagli immigrati che la sera si ritrovano nella zona della stazione, oltre che da coloro che usano il sottopassaggio come strada di collegamento tra la periferia ed il centro;

che in futuro la zona della stazione sarà interessata dal terminal delle navette e il flusso di persone andrà così ad aumentare;

che nonostante il prodigarsi del personale delle pulizie, la situazione è, dal punto di vista igienico, pessima;

che gli stessi operatori si trovano, sempre più spesso, di fronte a scenari vergognosi;

che l'immagine delle Ferrovie dello Stato, unitamente a quella della città risulta danneggiata e la stessa clientela delle Ferrovie, inoltre, non può ricevere il servizio di cui ha diritto,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinché ci si adoperi per il ripristino del servizio di pulizia dei servizi igienici al pubblico della stazione di Lucca in modo da ricreare un accettabile livello di decenza e di igiene.

(4-13748)

PIATTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.*
Premesso:

che l'azienda Scherer di Lodi, subentrata nel 1993 alla Pharmagel, ha disposto nei giorni scorsi il licenziamento di tutti i suoi dipendenti (101 lavoratori);

che tale azienda operante nel comparto chimico farmaceutico e che produce cosmetici anticellulite e componenti di gelatina per giochi di guerra aveva aumentato il proprio fatturato e, recentemente, anche l'organico dei lavoratori (da 80 a 101) chiedendo pure l'aumento delle ore lavorative;

che la Scherer è stata acquistata nell'agosto del 1998 dalla Cardinal Health e che tale società americana intende trasferire la produzione cosmetica ad Aprilia (Latina) in un altro stabilimento del gruppo e quella delle «Paintballs» (pallottole di gelatina) in Florida;

che tale provvedimento che colpisce intere famiglie di lavoratori non nasce dalle difficoltà produttive dell'azienda ma dai disegni di riorganizzazione della multinazionale americana,

si chiede di sapere:

cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per impedire la cessazione totale dell'attività produttiva di Lodi che alimenterebbe negativamente il tasso di disoccupazione della provincia, già oltre il 10 per cento;

se non si ritenga che in un mercato aperto la produttività aziendale e le esigenze di riorganizzazione delle imprese debbano coesistere con «regole», soprattutto per le imprese multinazionali, che non considerino insignificante il problema occupazionale;

se l'attività imprenditoriale della Cardinal a Latina goda di agevolazioni finanziarie o fiscali pubbliche configurando aiuti che non aumentano ma riducono l'occupazione complessiva.

(4-13749)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il signor Silvio Cappelletti, legale rappresentante dell'ASAC (Associazione autonoma consumatori), con sede in Viterbo, in data 21 gennaio 1999 ha presentato un esposto-denuncia alla procura della pubblica di Viterbo;

che in detto esposto la succitata associazione si è fatta portavoce delle lamentele pervenute da parte di numerosi clienti di istituti di credito relativamente agli arrotondamenti con due decimali dei titoli di Stato (BOT, CCT, BIT e CTZ), fatti dagli stessi istituti di credito dopo la conversione dei titoli di Stato da lire in Euro;

che a seguito di accertamenti condotti in proprio l'ASAC sarebbe pervenuta alla conclusione che le lamentele suindicate corrispondevano al vero e che gli arrotondamenti sono fatti solo per difetto;

che detta procedura non avrebbe avuto la dovuta pubblicazione cogliendo, di conseguenza, impreparati gli utenti bancari e comunque solo quelli che avevano titoli in scadenza;

che gli arrotondamenti in questione, seppure ammontanti a poche lire (circa una decina per cinque milioni di lire), se rapportati ai numerosi singoli clienti diventano, su scala nazionale e internazionale, per gli istituti di credito che li praticano, un'entrata di notevole entità e quindi un illecito arricchimento,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto denunciato dall'Associazione autonoma consumatori di Viterbo alla magistratura corrisponda a verità ed in che modo il Governo intenda intervenire a difesa dei legittimi interessi degli utenti degli istituti di credito, di cui alle premesse, nel caso in cui la denuncia dovesse trovare conferma nei fatti.

(4-13750)

BONATESTA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in merito alla partita di calcio giocata domenica 24 gennaio 1999 tra le squadre del Venezia e del Bari sono sorti molti sospetti riguardo alla regolarità dello svolgimento;

che in particolare alcune immagini televisive confermerebbero il sospetto che le due squadre si siano accordate per raggiungere un risultato di parità, avendo mostrato – tra le altre – il giocatore Tuta, autore del gol della vittoria del Venezia, aggredito verbalmente e del tutto inspiegabilmente al termine della partita da almeno due giocatori del Bari nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi;

che è necessario fugare immediatamente ogni dubbio sulla vicenda in difesa della credibilità del calcio e di tutte le manifestazioni sportive, ma è oltremodo importante tutelare gli interessi di tutti i cittadini italiani che ogni settimana giocano ai vari Totocalcio, Totogol, Totosei e Totoscommesse,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, parallelamente all'inchiesta che è auspicabile apra la stessa Federcalcio, che venga aperta un'inchiesta da parte della magistratura, adottando con urgenza tutte quelle eventuali iniziative che possano contribuire a fare piena luce su un episodio che rischia di screditare e compromettere tutto il campionato di calcio, generando fra gli sportivi e nell'opinione pubblica una grande, ma immeritata, sfiducia e disaffezione nei confronti del mondo dello sport nella sua generalità.

(4-13751)

CURTO. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della previdenza sociale. – Per conoscere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui vi sarebbe stato un interesse da parte della ASIEM srl, con sede in Rovigo, per un programma di ripresa produttiva della Belleli off-shore spa e relativa rioccupazione delle maestranze;

se a tale società interessata sia stata fornita risposta o disponibilità ad eventuali contatti;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui alla sorte della Belleli Off-Shore si sarebbe interessata anche la nota società spagnola Dragados Industrial S.A.;

se pure a tale società interessata sia stata fornita risposta o disponibilità ad eventuali contatti;

se corrisponda al vero che invece che, stranamente, non è stata data risposta o disponibilità a contatti sia all'AIEM, sia, fatto ancor più anomalo, alla Dragados Industrial S.A., azienda *leader* nel settore Off-Shore;

se tutto ciò non appaia lesivo degli interessi della Belleli e non faccia supporre l'esistenza di accordi sotterranei indirizzati a «pilotare» non tanto la vendita, quanto la svendita della stessa Belleli;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, non ritengano, pertanto, di dover prestare la dovuta attenzione a fatti straordinariamente gravi per il futuro dell'area jonica, fatti che rappresenterebbero anche fattispecie con sicura rilevanza penale;

se non ritengano infine di dover verificare quanto richiamato con il presente atto di sindacato ispettivo;

se non ritengano altresì di dover favorire una verifica ispettiva tendente ad accertare la legittimità delle procedure sinora adottate, non-

chè la indispensabilità del ricorso ad un concordato preventivo rispetto al quale continuano a sussistere forti dubbi e perplessità in rapporto alla sua effettiva opportunità.

(4-13752)

VENTUCCI, NOVI. *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1998, supp.ord. n. 65/L, con l'articolo 39 ha introdotto un nuovo articolo 412-*bis* del codice di procedura civile sulle condizioni di procedibilità della domanda per le controversie in materia di lavoro, prevedendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, pena l'improcedibilità della domanda stessa;

che il terzo comma del nuovo articolo 412-*bis* del codice di procedura civile stabilisce che il giudice, ove rilevi l'improcedibilità della domanda, dopo aver sospeso il giudizio, fissi alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione;

considerato:

che la prassi giudiziaria ha evidenziato i tempi lunghi occorrenti per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione, tanto che all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma sono necessari mediamente sei mesi;

che per quanto detto sopra, la volontà del legislatore risulta gravemente disattesa, a causa del pessimo funzionamento delle commissioni preposte al tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile;

che a causa dei motivi suesposti nell'avviamento di una pratica di controversia individuale di lavoro, le domande stesse si accumulano e giacciono presso le commissioni, finendo poi per ostacolare l'impegno e appesantire gli uffici del pretore del lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario oltrechè opportuno adottare concrete misure al fine di evitare che l'applicazione del decreto legislativo n. 80 del 1998 sia elusa a causa della mancanza di commissioni e sottocommissioni per le controversie in materia di lavoro adeguate numericamente a svolgere nei tempi richiesti le domande di conciliazione;

se non ritengano altresì che questa situazione vada a ledere ingiustamente i diritti dei lavoratori e disattenda il fine primario della norma, vale a dire quello di tutelare le parti controvertenti.

(4-13753)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che Malpensa 2000, una delle opere più importanti per il sistema paese realizzata negli ultimi 15 anni, è dal 25 ottobre 1998 una realtà operativa;

che l'aerostazione è nata e si è sviluppata nel tempo in un territorio densamente urbanizzato;

che sono in corso le procedure per l'attivazione della valutazione di impatto ambientale per la quale si è impegnato il Governo in base alla risoluzione 7-00570, approvata all'unanimità dalla Commissione ambiente della Camera;

che la VIA stabilirà quanto il territorio e le popolazioni potranno «reggere» in termini di inquinamento ambientale e acustico;

che da più di due anni i comitati civici sorti sul territorio nonchè i medici di base segnalano situazioni di grave disagio sanitario a seguito dei forti indici di inquinamento atmosferico, acustico ed olfattivo;

che gli aeromobili in transito da Malpensa atterrano e decollano sorvolando le civili abitazioni che lì insistono ad una distanza dai tetti di 150-200 metri;

che è doveroso puntare l'attenzione sul controllo delle ricadute sanitarie correlate alla mega struttura aeroportuale;

che l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute pubblica ed è pertanto compito dello Stato preoccuparsi di monitorare le possibili e probabili ricadute sanitarie, ma soprattutto prevenire le patologie dei residenti nelle aree limitrofe al sedime aeroportuale di Malpensa 2000;

che, laddove l'interrogante non dovesse ricevere risposte tempestive nel merito dell'interrogazione, procederà alla redazione di una proposta di legge mirata a sanare questa assurda lacuna in termini di prevenzione e tutela della salute dei cittadini che a Malpensa convivono con il mega aeroporto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere, con proprio decreto, e con la massima urgenza, all'istituzione di un osservatorio sulle ricadute sanitarie ed epidemiologiche aeroportuali (ORSEA) di Malpensa 2000.

(4-13754)

WILDE. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il 5 gennaio 1999 alle ore 4,22 si è verificato un sisma di magnitudo 3,3 (scala Richter) localizzato approssimativamente nella zona di Brenzone, sulla costa orientale del Lago di Garda; il dato non preciso deriva dal fatto che le coordinate epicentriche sono state ricavate dalla rete sismometrica dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (Ogs), la cui distanza dal lago è di 80 chilometri (Monte Grappa);

che da uno studio storico effettuato dal CNR e dal Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti (GNDT) si rileva che nella zona di Brescia-Verona si sono avuti numerosi sismi di magnitudo 8 (scala Mercalli) i cui effetti si fanno sentire nelle due province; è importante rilevare che i dati storici raccolti comportano inesattezze e solo negli ultimi 20-25 anni si è raggiunta una precisione con errori inferiori ai 10 chilometri;

che da questi dati scaturisce la necessità di monitorare il territorio; al contrario nella classificazione lombarda dei comuni a rischio regna confusione; la classifica individua 41 comuni di cui 32 nel Brescia-

no (Alto Garda, Media Val Sabbia e pianura di Orzinuovi), che ora salirebbero a 42; non si comprende per quale motivo sono tralasciati paesi del Basso Garda quali Sirmione, Desenzano, Peschiera, che proprio nel 1998 hanno rilevato più volte scosse sismiche e sono densamente abitati;

che è importante rilevare la differenza che scaturisce dall'entrare nell'elenco o esserne esclusi in termini di adempimenti, di normative, di provvedimenti che i comuni devono applicare, congiuntamente alle eventuali agevolazioni fiscali per chi costruisce,

si chiede di sapere:

se in Lombardia esista una rete sismometrica in grado di monitorare di continuo i microsismi per poter essere in grado di formulare un modello sismotettonico, al fine di ricavare dati relativi al rischio effettivo della zona, specialmente per le suindicate zone;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di allocare in località già ritenute geologicamente significative stazioni distanti non più di trenta chilometri fra loro, ed in particolare per il Garda se non sia necessario riattivare, ampliandola, la rete sismometrica dell'Istituto di geofisica e di bioclimatologia di Desenzano del Garda, che comprenderebbe quattro stazioni da ubicare a Castelvengano di Lonato, Brescia, lago d'Iseo, lago d'Idro ed alta costa occidentale del Garda;

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la mappa dei comuni a rischio inserendo anche quelli del Basso Garda, tenendo anche conto della densità abitativa.

(4-13755)

LO CURZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

le valutazioni e gli intendimenti del Governo circa il previsto raduno dei giovani a Tor Vergata nell'anno 2000;

in particolare, se risulti accertata la fattibilità di tale maxiraduno, cui parteciperebbero due milioni di persone in un'area dotata di pochissime strade, con conseguenti enormi problemi di accesso e di deflusso, di igiene e di sicurezza pubblica, dove verrebbe creato un immenso teatro – comportante la spesa di 210 miliardi – che, alla fine dei due giorni di raduno, sarebbe smantellato;

se, in luogo del megaraduno, non si ritenga opportuno destinare le somme previste per opere finalizzate alla solidarietà sociale ed all'impegno verso i poveri.

(4-13756)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che nel 1991, alcuni sottufficiali dell'Aeronautica militare, presentarono ricorso al TAR del Lazio per ottenere l'inclusione dell'indennità operativa nella buonuscita;

che il TAR del Lazio si esprime favorevolmente;

che nel mese di febbraio del 1992, altri sottufficiali dell'Aeronautica militare, presentarono analogo ricorso al TAR del Lazio;

che a differenza di quanto avvenuto per il ricorso del 1991, il TAR del Lazio a tutt'oggi non si è ancora espresso sul ricorso del 1992,

l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo in materia, e se il Presidente del Consiglio non ritenga, tramite i Ministri competenti, di dover intervenire per far sì che ai ricorrenti non sia denegata giustizia.

(4-13757)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che secondo quanto risulta all'interrogante, ci sono alcuni esercenti di impianti di produzione elettrica nel nostro paese, come la Edison e Sondel, che evadono per decine di miliardi la tassa sulle emissioni di SO₂ anidride solforosa e di ossidi di azoto (NOX), prevista nella legge finanziaria dello scorso anno mentre l'Enel per gli stessi impianti paga regolarmente la tassa ecologica;

che gli esercenti di impianti elettrici Edison e Sonde e non solo non avrebbero pagato la tassa ecologica introdotta dalla legge finanziaria del 1997 pari a lire 103.000 per ogni tonnellata-anno di SO₂ e di lire 203.000 per ogni tonnellata-anno di ossidi di azoto cui sono obbligati come tutti gli impianti che superano la potenza termica di 50 megawatt, ma in virtù di queste stesse caratteristiche tecniche hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 22 del CIP n. 6, delibera 26 aprile 1992, per gli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate;

considerato:

che questi soggetti prima hanno ottenuto i benefici del CIP/6 come grandi impianti di cogenerazione a ciclo combinato ed ora che in virtù delle stesse caratteristiche dovrebbero pagare si rifiutano di farlo;

che la tassa sulle emissioni è stata introdotta per indurre le aziende a ridurre l'inquinamento e la sua evasione equivale alla licenza di inquinare,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno un intervento del Governo nei confronti di questi soggetti privati per l'immediato risarcimento del danno erariale e ambientale.

(4-13758)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che appare ormai certo che il prossimo Consiglio dei ministri appropverà definitivamente gli schemi di riordino del CNR, dell'ENEA e dell'ASI ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

che tali schemi presentano soluzioni diverse per gli assetti di vertice; in particolare lo schema di riordino dell'ASI concentra tutti i poteri in mano al presidente e rimanda qualunque revisione organizzati-

va al 2002, in quanto, in modo del tutto incongruente, fino a quella data restano in carica presidente e consiglio d'amministrazione;

che il presidente dell'ASI, che si è distinto finora per avere portato l'ASI ad un punto di non ritorno in termini di credibilità a causa dei persistenti dissesti finanziari, programmatici ed organizzativi, continua con protervia ad assumere decisioni soprattutto in tema di politica del personale (concorsi irregolari ed affidamenti di consulenze senza alcun controllo a persone completamente inesperte in campo spaziale), malgrado il parere contrario del direttore generale che tenta invano di riportare la situazione nell'ambito della correttezza istituzionale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per frenare all'ASI una politica del personale foriera di sperpero di danaro pubblico e collegata prevalentemente ad assistenzialismo clientelare e politico;

se il Governo non intenda fare chiarezza sul dissesto dell'ASI, provvedendo ad azzerare i vertici in occasione del decreto legislativo di riordino dell'ASI in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, affidandone la guida ad un presidente e ad un consiglio d'amministrazione di indiscusse competenze scientifiche, tecnologiche e manageriali, capaci di portare avanti programmi ed attività nel rispetto della trasparenza e della correttezza procedurale.

(4-13759)

NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il senatore Francesco Cossiga, ex Presidente della Repubblica, ha chiesto espressamente di intervenire telefonicamente alla trasmissione televisiva «Pinocchio» condotta da Gad Lerner in diretta giovedì 21 gennaio 1999 su RAI 2;

che tale intervento telefonico era finalizzato a rispondere alle critiche false ed ingiuriose che il conduttore televisivo consentiva di muovere nei confronti dell'UDR ai microfoni di una televisione pubblica ad alcuni ospiti presenti in studio ed in particolare esponenti politici campani;

che il conduttore si rifiutava di dare seguito alla legittima richiesta avanzata dall'ex Presidente della Repubblica,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si ritenga opportuno che siano adottati nei confronti della dirigenza RAI e del conduttore della trasmissione televisiva nell'esclusivo interesse di un pubblico servizio e della libera espressione che deve essere garantita ad ogni cittadino.

(4-13760)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la Camera dei deputati, in data 12 marzo 1998, approvò la risoluzione 6-00034 mirante alla definizione di un accordo internazionale avente lo scopo di disciplinare un uso corretto della

rete telematica Internet, soprattutto in tema di lotta alla pedofilia e ad ogni altra forma di violenza verso i minori;

che il 12 marzo 1999 è vicino, ma neanche questo Governo pare impegnato a dare corso a quanto previsto dalla risoluzione richiamata, nonostante che tutto ciò determini una spirale pericolosissima di violenze che, anche per mezzo di internet, vengono perpetrate da parte di soggetti criminali;

che sarebbe opportuno adottare idonee iniziative per consentire il tempestivo oscuramento di qualsiasi sito utilizzato per fini abietti, in ispecie nel campo della pedofilia;

che un intervento in tale senso appare non solo opportuno, ma anche doveroso ed urgente, a causa della proliferazione di organizzazioni deviate, nazionali ed internazionali, costituenti un rischio imminente per i più giovani anche a causa della debolezza psicologica legata alla tenera età;

che pare che ultimamente sia stato scoperto addirittura un sito internet che, per la vastità e brutalità dei suoi contenuti, può essere definito «il tempio pedofili»;

che tale sito, localizzato a Mosca, pare intestato a tale signor Sergey Shibaev (<http://209.235.34.78/mrpitkins/home/paysite.htm>), «ricco» di oltre 50.000 foto di pornografia infantile, distinto per classi di età, a partire da soggetti di appena quattro anni, esibiti in atti sessuali estremi con adulti, e, perfino, con animali;

che a nulla pare abbiano approdato finora le denunce e le richieste per l'immediato oscuramento di questo criminale sito internet che, si presume, svolge funzioni di centrale di smistamento a livello mondiale di materiale per pedofili,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi che hanno finora impedito al Governo di assumere una vigorosa iniziativa a livello internazionale per un uso corretto di internet, in ispecie dopo che il Parlamento, col voto favorevole alla risoluzione 6-00034, si era espresso chiaramente in materia;

se il Governo non si renda conto delle conseguenze devastanti che si sono venute e si verranno a determinare nel caso di una prolungata insensibilità al problema e nel caso di assenza di idonee iniziative di contrasto a tali forme deviate di espressione della personalità;

se il Governo non ritenga, di dover dar vita ad una vera e propria *task-force* di polizia telematica, con precisi compiti di controllo e di contrasto in materia di pedofilia attraverso internet;

se il Governo, non ritenga di dover chiarire se sia o meno a conoscenza di connivenze e protezioni di natura politico-istituzionale a questi siti;

nel caso di risposta positiva, quali iniziative si intenda assumere per il puntuale adempimento di quanto previsto dalla risoluzione in premessa.

(4-13761)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che si è avviata in Parlamento una sorta di «catena di sant'Antonio» per esprimere solidarietà alla associazione religiosa «Fraternità San

Pio X», inserita forse indebitamente in un elenco di associazioni pericolose contenuto in un rapporto del febbraio 1998 della Direzione centrale della polizia di prevenzione intitolato «Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia», si chiede di sapere se si intenda fornire informazioni sull'operato e sulle finalità della «Fraternità sacerdotale San Pio X» e quali siano le valutazioni del Ministro interrogato anche alla luce dello scritto diffuso da «La tradizione cattolica», come poi di seguito trascritto:

«La Tradizione Cattolica

Rivista ufficiale della Fraternità sacerdotale San Pio X

Rimini, 6 gennaio 1999

Egregio Signore,

il 29 aprile 1998 il Ministero dell'interno ha inviato alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati un rapporto, datato febbraio 1998, della Direzione centrale della polizia di prevenzione dal titolo "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia".

Nell'introduzione gli autori del rapporto scrivono: "... soprattutto in vista dell'anno giubilare, si è ormai diffuso il timore che singoli o gruppi incontrollati, in preda a qualche sacro delirio ed attribuendo un particolare significato simbolico allo scadere del secondo millennio, possano rendersi responsabili di atti cruenti o comunque di gravi devianze. A fronte del crescente allarme sociale, si è quindi ravvisata la necessità di esaminare il fenomeno e verificare la correlata esistenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza di eventuali altri aspetti d'interesse ai fini di polizia".

Il rapporto passa poi ad elencare ed analizzare gruppi come Scientology, la Società teosofica, i seguaci di Osho Rajseesh e di Sai Baba, i seguaci dei culti ufologici, della New Age e del satanismo. Tra i gruppi di derivazione cristiana, dopo i Testimoni di Geova ed i Mormoni, il rapporto inserisce la Fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da monsignor Maroel Lefèbvre.

A prescindere dai differenti giudizi di valutazione sulle vicende intercorse tra la Santa Sede e monsignor Lefèbvre, è estremamente grave l'inserimento di un istituto sacerdotale animato da fini dottrinali e liturgici tra le sette più stravaganti e davvero pericolose per l'ordine pubblico, tanto più che le attività pastorali della Fraternità San Pio X sono pubbliche e chiunque può verificarne la conformità alle leggi che tutelano l'ordine pubblico stesse, quantunque risulti anomalo che un istituto sacerdotale sia costretto a ricorrere a queste precisazioni.

Perciò, tra le diverse iniziative miranti a tutelare l'immagine della Fraternità San Pio X - che dall'ambito di discussione dottrinale viene posta al livello di organizzazione potenzialmente pericolosa e suscettibile di "interesse ai fini di polizia" - vorremmo pubblicare sulla nostra rivista e comunicare agli organi d'informazione un'elenco di personalità del mondo della politica, della cultura, del giornalismo consenzienti ad esprimere la loro solidarietà.

Le presentiamo quindi il testo dell'appello (già firmato da parlamentari di diversi schieramenti politici e da scrittori come Marcello

Veneziani, Rino Cammilleri, Maurizio Blondel) che riprende in buona parte il contenuto di questa lettera.

“Il 29 aprile 1998 il Ministero dell'interno ha inviato alla Commissione affari Costituzionali della Camera dei deputati un rapporto, datato febbraio 1998, della direzione centrale della polizia di prevenzione dal titolo “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”.

Nell'introduzione gli autori del rapporto scrivono “... soprattutto in vista dell'anno giubilare, si è ormai diffuso il timore che singoli o gruppi incontrollati, in preda a qualche sacro delirio ed attribuendo un particolare significato simbolico allo scadere del secondo millennio, possano rendersi responsabili di atti cruenti o comunque di gravi devianze. A fronte del crescente allarme sociale, si è quindi ravvisata la necessità di esaminare il fenomeno e verificare la correlata esistenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza di eventuali altri aspetti d'interesse ai fini di polizia”.

Nelle pagine che seguono, il rapporto elenca e analizza gruppi come Scientology, la Società teosofica, i seguaci di Osho Rajseesh e di Sai Baba, i seguaci dei culti ufologi, della New Age e del satanismo. Tra i gruppi di derivazione cristiana, dopo i Testimoni di Geova ed i Mormoni, il rapporto inserisce la Fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da monsignor Marcel Lefèbvre.

A prescindere dai differenti giudizi di valutazione sulle vicende intercorse tra la Santa Sede e monsignor Lefèbvre, è estremamente grave l'inserimento di un istituto sacerdotale animato da fini dottrinali e liturgici tra le sette più stravaganti e davvero pericolose per l'ordine pubblico, tanto più che le attività personali della fraternità San Pio X sono pubbliche e chiunque può verificarne la conformità alle leggi che tutelano l'ordine pubblico stesse, quantunque risulti anomalo che un istituto sacerdotale sia costretto a ricorrere a queste precisazioni.

I firmatari del presente manifesto esprimono preoccupazione e indignazione per il criterio di classificazione usato dal Ministero dell'interno, che equipara i sacerdoti ed i fedeli della Fraternità San Pio X ai gruppi religiosi più stravaganti ed inquietanti. È da chiedersi quale pericolo possa costituire per l'ordine pubblico l'adesione alla tradizione cristiana latina, sia nell'aspetto della predicazione, sia nell'aspetto della celebrazione liturgica.

Esprimono quindi la loro solidarietà alla fraternità San Pio X la cui immagine viene gravemente colpita dal suddetto rapporto».

Certi della Sua comprensione e disponibilità, sollecitiamo la Sua adesione inviando al più presto, possibilmente via fax, il testo firmato da inserire nei prossimi numeri della nostra rivista. In attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo vivi saluti.

*per la redazione de La Tradizione Cattolica
don Ugo Carundino»*

(4-13762)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione):

3-02549, dei senatori Manca e Schifani, sugli sbarchi di albanesi sulle coste meridionali italiane;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02553, del senatore De Luca Michele, sulla prospettata istituzione a Parma di una sede della corte d'appello;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02546, del senatore Ascutti, sulla vendita di armi fuori servizio per cause tecniche a privati-collezionisti;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02554, dei senatori Manca ed altri, sulla predisposizione del «fascicolo del fabbricato» relativo alla sicurezza statica degli edifici;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02545, del senatore Caddeo, sulla concessione alle imprese sarde di un credito d'imposta.

